



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su novità normativa.

Rel. n. 10

Roma, 30 gennaio 2025

Red. Alessandro Farolfi e Guido Romano

**OGGETTO: FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE -
Correttivo *ter* al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Modifiche e finalità
del d.lgs. n. 136 del 2024.**

SOMMARIO¹:

- 1. Definizioni e principi.**
- 2. Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato.**
- 3. Strumenti di composizione della crisi: legittimazione e iniziativa (26-38); piano attestato, accordi di ristrutturazione e PRO.**
- 4. Procedimento unitario.**
- 5. Concordato preventivo.**
- 6. Trattamento dei creditori erariali e *cram down*.**
- 7. Il diritto societario della crisi.**
- 8. Liquidazione giudiziale.**
- 9. Modifiche in tema di sovraindebitamento.**
- 10. Gruppi di imprese.**
- 11. Profili di diritto intertemporale.**

¹ Nell'ambito di una elaborazione sostanzialmente unitaria dello scritto, Alessandro Farolfi ha curato in particolare i parr. 4, 5, 6, 8, 9 e 11, mentre Guido Romano ha curato i parr. 1, 2, 3, 7, 10.

1. Definizioni e principi.

Con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il legislatore è intervenuto per la terza volta a modificare il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e già modificato altre due volte, prima con il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e poi con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023.

Il terzo correttivo in esame, iscrivendosi nel quadro degli impegni assunti con il PNRR, è intervenuto su gran parte degli articoli del Codice, al fine di migliorare l'efficienza della riforma in materia di insolvenza e di armonizzare disposizioni scritte in momenti storici diversi, quali quelle della legge delega n. 155 del 2017 e quelle frutto della direttiva *Insolvency*.

Il legislatore, quindi, è tornato di nuovo sulle previsioni contenute nel titolo I e nel titolo II della Parte prima, attesa la loro centralità e l'importanza di superare alcuni dubbi interpretativi che erano sorti.

Quanto al titolo primo, dedicato alle disposizioni generali, non risulta modificato l'art. 1, che disciplina l'ambito di applicazione del Codice della crisi, mentre alcuni ritocchi sono stati apportati alle varie lettere dell'art. 2, contenente una lunga serie di definizioni, rilevanti ai fini dell'interpretazione delle norme successive². In particolare, sono state parzialmente modificate le definizioni contenute nelle lettere seguenti:

- alla lettera e), alla originaria definizione di "consumatore", indicato come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, è stata aggiunta la locuzione "*e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*". La modifica si è resa necessaria a seguito di quanto suggerito dal Consiglio di Stato nel parere n. 910, reso all'esito dell'adunanza del 23 luglio 2024, per una maggiore chiarezza della definizione in essa contenuta. La relazione illustrativa precisa che l'intervento ha lo scopo di eliminare i dubbi interpretativi ancora esistenti sulla natura dei debiti che consentono l'accesso alla procedura del piano del consumatore, che non prevede il voto dei creditori consentendo l'esdebitazione in maniera particolarmente favorevole per il debitore. Si è ritenuto, quindi, opportuno esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore. La precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione;
- alla lettera m-bis), è stato precisato che le misure, gli accordi e le procedure che

² Sulle modifiche apportate dal correttivo ai principi generali, alle definizioni ed alla materia degli assetti adeguati, cfr., N. DE LUCA, L. SICIGNANO, *Il terzo correttivo al codice della crisi (prima parte)*, in *Foro. it.*, 2024, 7-8, V, 257.

costituiscono gli "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" sono diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata;

- alla lettera n), è stata sostituita la parola "albo" con quella "elenco" per coordinarla con le modifiche apportate, nello stesso senso, all'articolo 356 CCII. La relazione illustrativa chiarisce che si è voluta eliminare una possibile confusione tra gli albi, che contraddistinguono le attività organizzate in ordini professionali, e lo strumento in questione, funzionale alla selezione e raccolta delle professionalità necessarie per la conduzione degli strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, tra le quali non vi sono solo professioni ordinistiche;

- alla lettera o), si è intervenuti sulla nozione di "professionista indipendente", puntualizzando le caratteristiche di indipendenza, attraverso l'introduzione dell'inciso "*tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio*", laddove si richiede che il predetto non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale. Dalla relazione illustrativa emerge che l'intervento correttivo è servito a rafforzare l'indipendenza del professionista che l'impresa è chiamata ad incaricare in molti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, al precipuo fine di evitare situazioni di conflitto di interessi e condotte poco trasparenti consentendo, al tempo stesso, quei rapporti che non pregiudicano l'indipendenza del professionista, per evitare eccessive rigidità;

- alla lettera p), è stata chiarita la nozione di "misure protettive", prevedendo, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 54, lettera a), che i loro effetti riguardano non solo le iniziative giudiziarie dei creditori ma anche mere condotte, comprese quelle omissive, che possono pregiudicare il buon esito delle trattative o della ristrutturazione;

- alla lettera q), si è precisato che le misure cautelari sono funzionali anche ad assicurare l'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi, ciò al fine di uniformare la definizione generale a quella emergente dalle disposizioni dettate dall'art. 54. La relazione illustrativa, infatti, osserva che la disposizione evoca il disposto dell'art. 700 c.p.c., seppur utilizzando volutamente, in luogo dell'espressione "assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione", contenuta nel codice di rito, quella, diversa, di "assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza" che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti o il piano. In tal modo, si è voluto sottolineare che il contenuto della misura richiesta non è propriamente anticipatorio e non si avrà perciò una provvisoria dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, né la nomina di un curatore provvisorio, né altre consimili misure.

Piccoli interventi hanno interessato anche l'art. 3, dedicato all'adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, e l'art. 4, che disciplina i doveri delle parti. In particolare, al comma 4 dell'art. 3 si è chiarito che i segnali elencati al suo interno servono ad agevolare, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, la «previsione» di cui al comma 3) e perciò non sono segnali di allarme per una situazione già compromessa, ma elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva. Il che spiega anche le soglie particolarmente basse dell'articolo 25-*novies* e il

fatto che nel comma 3 di quella disposizione l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata è formulato soltanto «se ne ricorrono i presupposti». Dalla relazione illustrativa emerge che si è voluto ribadire l'intento del legislatore delegato in sede di attuazione della direttiva, finalizzato a fornire all'imprenditore strumenti di monitoraggio della propria attività non solo tramite l'adozione di misure idonee di rilevazione della crisi già in atto ma anche con l'individuazione di segnali che, se considerati e valutati tempestivamente, consentono di evitare la situazione di difficoltà. In definitiva, l'imprenditore che si muove secondo le indicazioni fornite, agendo costantemente in via preventiva, evita la crisi e, se non vi riesce, ha maggiori possibilità di perseguire con successo il proprio risanamento.

Quanto all'art. 4, il correttivo in esame è intervenuto sul comma 1 e sul comma 4. In particolare, nel primo si è precisato che i doveri contemplati nella norma riguardano non solo il debitore e i creditori che partecipano alle trattative che precedono gli strumenti di regolazione della crisi, ma anche *"ogni altro soggetto interessato"*, come ad esempio i soci, i terzi contraenti, gli investitori in generale o le rappresentanze sindacali. Lo scopo è di sottolineare che, al fine di una gestione efficace della composizione negoziata e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, non tutti i soggetti coinvolti sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'art. 4. Analogo intervento ha riguardato il comma 4, poiché, accanto ai creditori, è stata inserita la locuzione *"e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza"*, laddove la disposizione pone a carico dei predetti il dovere di leale collaborazione e l'obbligo di riservatezza.

L'art. 5-*bis* risulta modificato nella rubrica e nel secondo comma, al fine di rafforzare il ruolo e l'utilizzo del *test* pratico di risanamento previsto, nell'ambito della composizione negoziata, dall'articolo 13, comma 2. La relazione illustrativa chiarisce l'intenzione di rendere tale *test* uno strumento generale di analisi delle condizioni di salute dell'impresa, utilizzabile dall'imprenditore sempre e quindi a prescindere dall'apertura delle trattative della composizione negoziata, così perseguendo una migliore attuazione dei principi dettati dalla direttiva *Insolvency* sulla predisposizione di sistemi di aiuto alle imprese per l'efficace risoluzione delle situazioni di difficoltà.

Piccoli interventi hanno riguardato anche l'art. 6, dedicato alla prededucibilità dei crediti. In particolare, con riferimento al primo comma, alla lettera a) è stato chiarito che la prededucibilità riguarda i crediti maturati non solo dall'OCC ma anche da chi svolge le funzioni attribuite allo stesso organismo (come, ad esempio, nei casi in cui nella liquidazione controllata venga nominato come liquidatore un professionista e non un OCC); mentre alla lettera d) la modifica si è resa necessaria per adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, in cui non si parla di "procedure concorsuali" ma di liquidazione giudiziale e di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Mentre il secondo comma è stato interamente riformulato, precisando che la prededucazione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure. A tal riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che si è voluto inserire una

formula più lineare, al fine di puntualizzare che, nell'ambito del diritto della crisi, la prededuzione è connessa all'apertura del concorso e dunque attiene alle sole procedure in cui il concorso opera e permane anche quando più procedure si susseguono, con o senza soluzione di continuità.

La Sezione III, dedicata ai principi di carattere processuale, è rimasta sostanzialmente invariata, ad eccezione dell'art. 10, sulle comunicazioni telematiche, che è stato profondamente modificato, allo scopo di adeguarlo agli esistenti sistemi di creazione e raccolta dei domicili digitali e di coordinarlo con le disposizioni del processo civile telematico. Vale la pena riportare il nuovo testo dell'art. 10, a confronto con la precedente "versione", proprio per l'importanza della disposizione (in grassetto-corsivo le novità).

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 10. Comunicazioni telematiche</p> <p>1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.</p>	<p>Art. 10. Comunicazioni telematiche</p> <p><i>1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).</i></p>
<p>2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:</p> <p>a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;</p> <p>b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;</p> <p>c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.</p>	<p>2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. (INAD).</p>
	<p>2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.</p>

<p>3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.</p>	<p>3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.</p>
<p>4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.</p>	
<p>5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	
<p>6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.</p>	<p>6. Abrogato</p>

Nella relazione illustrativa si chiarisce che l'intenzione dell'intervento è di migliorare la funzione dello stesso articolo, quale norma generale sulle forme e sugli obblighi di comunicazione esistenti da parte - e nei confronti - dei creditori, del debitore e degli organi della procedura. L'articolo 10 assolve così pienamente alla sua funzione di norma di principio alla quale rinviare in ogni altra disposizione del codice che prevede obblighi di comunicazione, per evitare difformità applicative e per semplificare l'impianto normativo.

In particolare, il primo comma è stato riformulato, prevedendo che le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti dei soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD). È stato, poi, sostituito il secondo comma, prevedendo che i creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'INI-PEC, IPA o INAD, devono indicare agli organi della procedura l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. È stato inserito, *ex novo*, il comma 2-bis, con cui si stabilisce l'obbligo del debitore, degli amministratori e dei liquidatori delle società assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale di indicare l'indirizzo di posta elettronica

certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni. Tale obbligo, attualmente previsto dall'articolo 149, con riferimento alla residenza o al domicilio, viene inserito nell'articolo 10 proprio in quanto norma generale applicabile anche alla liquidazione controllata. Infine, è stato modificato il terzo comma, che ora prende in considerazione l'ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure le ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, stabilendo che in tali casi le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico. I commi quarto e quinto sono rimasti invariati, mentre è stato abrogato il sesto, che poneva a carico della massa le spese per l'attivazione del domicilio digitale da parte della cancelleria del tribunale.

Tali modifiche hanno lo scopo di razionalizzare la disciplina sulle comunicazioni telematiche nell'ambito delle procedure concorsuali, mediante l'eliminazione dell'obbligo, che era a carico del professionista che gestiva la procedura, di creare un domicilio digitale da assegnare ai creditori che non hanno l'obbligo di munirsene, ai creditori residenti all'estero ed al debitore. La relazione illustrativa chiarisce che la ratio di tale eliminazione va ricercata nell'esigenza di rendere le procedure meno costose, e quindi più efficaci ed efficienti, come richiesto dalla direttiva *Insolvency*, ripristinando l'obbligo dei creditori di munirsi di domicilio digitale per ricevere le comunicazioni inviate nel corso della procedura e, così, spostando il corrispondente onere a carico del singolo soggetto interessato piuttosto che della massa dei creditori o dell'Erario. Tale modifica è peraltro coerente con la previsione del deposito nel fascicolo informatico in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, che accelera la procedura ed elimina incombenti ed oneri poco utili rispetto a coloro che si disinteressano dell'andamento della procedura.

2. Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato.

Il titolo II del nuovo codice disciplina l'istituto della composizione negoziata³, che ha sostituito integralmente l'originaria composizione assistita davanti agli OCRI che, soprattutto per la macchinosità del loro intervento (organo collegiale di tre professionisti di nomina diversificata, scansione temporale particolarmente procedimentalizzata, assenza di misure volte ad incentivare una reale partecipazione dei creditori) non era mai entrata in vigore.

Gli articoli da 12 a 15 non sono stati incisi particolarmente.

Tuttavia, significativo, sul piano sistematico, si presenta l'intervento sul primo comma dell'art. 12, essendo stati eliminati i dubbi interpretativi sorti sulla sua precedente formulazione, in conformità a quanto osservato dal parere del Consiglio di Stato sul punto. In particolare, viene chiarito che l'accesso alla composizione negoziata può avvenire indifferentemente quando l'impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche, diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi, soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale

³ Con riguardo alle modifiche apportate dal Correttivo alla composizione negoziata della crisi, cfr., in particolare, A. GUIOTTO, *Le novità in materia di composizione negoziata della crisi*, in *Proc. conc. cris. impr.*, 2025, 1, 17; N. DE LUCA, L. SICIGNANO, *Il terzo correttivo al codice della crisi (prima parte)*, cit., 257.

o economico-finanziario. Viene così ad essere stabilito che per l'accesso alla composizione negoziata è sufficiente «anche soltanto» uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza. Come è stato rilevato, la nuova norma, dunque, precisa l'ambito applicativo della composizione negoziata verso il basso, per cui è sufficiente un mero stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario per l'accesso all'istituto; ma anche verso l'alto, per cui è sicuramente possibile la composizione negoziata anche in caso di crisi o insolvenza ⁴.

Al secondo comma, poi, viene introdotto il generale principio della salvaguardia dei posti di lavoro, laddove possibile, nell'ambito della ricerca delle soluzioni di superamento delle condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 12, come stabilito anche dal precedente art. 4.

Infine, al comma 3, si precisa che l'applicazione dell'art. 38 è limitata al comma 2 della medesima norma, volendosi così fugare i dubbi applicativi emersi sul ruolo del pubblico ministero nella composizione negoziata. Si prevede, dunque, che il rinvio all'art. 38, nell'ambito delle parentesi giurisdizionali previste durante le trattative (e quindi nel caso di richiesta delle misure protettive previste dall'articolo 19 o delle autorizzazioni di cui all'articolo 22), riguarda il solo giudice della causa – ed in particolare il suo potere di segnalare l'insolvenza che emerge nel corso di un procedimento – e non il pubblico ministero.

L'art. 13, dedicato all'istituzione della piattaforma telematica nazionale e alla nomina dell'esperto, presenta quattro piccoli ritocchi. A seguito del parere del Consiglio di Stato, è stato eliminato dal comma 2 il riferimento all'abrogato articolo 3 del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. I commi 5 e 7 sono stati integrati al fine di agevolare le Commissioni regionali di nomina nella scelta dell'esperto chiamato a facilitare le trattative tra l'impresa e i creditori, permettendo la designazione di coloro che hanno dimostrato una buona capacità di conduzione delle negoziazioni e di ricerca di soluzioni di risanamento, mediante l'inserimento di informazioni aggiornate sugli esperti inseriti negli elenchi. In particolare, si prevede, al comma 5, che l'esperto deve curare l'aggiornamento del *curriculum vitae* con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito e che, nel comma 7, all'atto della nomina si tenga conto, quale titolo di preferenza, anche degli esiti delle composizioni negoziate seguite (che sono non solo gli esiti positivi, su cui l'esperto abbia influito con la propria capacità nella facilitazione delle trattative, ma anche quelli negativi, ben potendo essere valutato positivamente l'esperto che ha saputo cogliere con prontezza l'inutilità di una prosecuzione dei negoziati). Così, il legislatore espressamente riconosce come rilevanti — per la nomina dell'esperto con titolo di preferenza — gli esiti delle composizioni negoziate già seguite, in modo da riconoscere il giusto merito a coloro che sono dotati di quelle particolari capacità che

⁴ Così, N. DE LUCA, L. SICIGNANO, *Il terzo correttivo al codice della crisi (prima parte)*, cit., 266. D'altra parte, come osserva A. GUIOTTO, *Le novità in materia di composizione negoziata della crisi*, cit., 18, la volontà di riservare la composizione negoziata alle sole imprese in condizioni di pre-crisi era, in realtà, già stata smentita *per tabulas* dalla stessa legge all'art. 21, comma 1, dedicato alla gestione dell'impresa in pendenza delle trattative ove già nella formulazione ante decreto correttivo veniva prevista ed espressamente regolata sia la fattispecie dell'impresa in crisi, sia di quella in stato di insolvenza.

permettono di concludere positivamente l'attività di mediazione/negoziazione ⁵.

Più importanti sono le modifiche degli articoli dal 16 al 19.

L'art. 16 detta i requisiti di indipendenza e i doveri dell'esperto e delle parti e presenta modifiche nei commi 1 e 5, oltre all'inserimento del comma 2-bis.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 16. Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto</p> <p>1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli amministrazioni o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.</p>	<p><i>1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. L'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo.</i></p>
2. invariato	
	<p>2-bis. L'esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.</p>
3. invariato	
4. invariato	
<p>5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono</p>	<p><i>5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse</i></p>

⁵ N. DE LUCA, L. SICIGNANO, *Il terzo correttivo al codice della crisi (prima parte)*, cit., 267.

<p>essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.</p>	<p><i>all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.</i></p>
<p>6. invariato</p>	

L'intervento al primo comma chiarisce che l'incompatibilità prevista nella stessa disposizione non può in alcun modo riguardare l'attività che l'esperto potrebbe dover compiere dopo la chiusura delle trattative, resa necessaria, per esempio, dal fatto che una autorizzazione ex art. 22, richiesta in prossimità della scadenza della composizione negoziata, sia rilasciata dopo, oppure quando l'accordo raggiunto con i soggetti interessati al risanamento in pendenza della composizione negoziata debba essere sottoscritto dall'esperto una volta scaduti i 360 giorni, o, ancora, nei casi in cui si debba attendere il verificarsi di condizioni sospensive cui l'accordo è sottoposto, o, infine, in generale, appaia utile, dopo la chiusura della composizione negoziata, l'opera dell'esperto nelle trattative che si realizzano nella fase che precede la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione (art. 54, comma 3, il cd. preaccordo). Nella relazione illustrativa si precisa che tali esigenze si sono manifestate di frequente nel periodo di prima applicazione della composizione negoziata e si è reso necessario chiarire che questa attività è possibile e che, mantenendo l'esperto il ruolo di terzo, la sua attività, anche se successiva, non rientra in quella professionale per la quale è prevista l'incompatibilità per i due anni successivi alla chiusura della composizione.

Importante novità è l'inserimento del comma *2-bis*, volto a chiarire il contenuto dei pareri che possono essere richiesti all'esperto nel corso delle trattative. In particolare, l'intervento puntualizza che nella composizione negoziata il tribunale si pronuncia su una situazione dinamica, in cui la condizione dell'impresa su cui l'esperto è chiamato a esprimersi dipende dalla sua stessa attività quale facilitatore e della quale, perciò, è tenuto a dare conto.

È stato, infine, sostituito il quinto comma, al fine di risolvere le rilevanti problematiche che si sono poste rispetto alla sorte delle linee di credito esistenti al momento dell'accesso alla composizione negoziata. In particolare, il problema che si poneva riguardava la circostanza che molti istituti di credito, invocando la disciplina prudenziale, procedevano

comunque a interrompere o sospendere le linee di credito a seguito della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi.

Dalla relazione illustrativa si evince che lo scopo della modifica è quello di bilanciare l'esigenza dell'impresa di continuare ad avere liquidità e l'opposta esigenza degli istituti di credito di non essere danneggiati da una normativa che impone di continuare ad erogare finanziamenti a discapito della sana e prudente gestione e dell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Del resto nella prassi si è osservato che molto spesso l'accesso alla composizione negoziata porta gli istituti di credito a sospendere o interrompere le linee di credito invocando la disciplina di vigilanza prudenziale a discapito del processo di risanamento avviato dall'impresa. L'atto di riferimento per la "disciplina di vigilanza prudenziale" è rappresentato dal Regolamento (UE) 2013/575 CRR - *Capital Requirement Regulation* e dalle disposizioni attuative emanate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) a mezzo di apposite linee guida. Tra queste vanno considerate, in particolare, le *Guidelines* EBA/GL/2017/01 sull'applicazione della nuova definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) 575/2013; le *Guidelines* EBA/GL/2020/06 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti; le *Guidelines* EBA/GL/2018/10 sulle posizioni *non performing* e oggetto di misure di concessione. A livello nazionale, vanno considerate le Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con le proprie Circolari ed in particolare la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante Disposizioni di Vigilanza per le Banche, che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e su altri intermediari.

La relazione illustrativa evidenzia che, per tentare di far fronte alle criticità che discendono dal suddetto sistema, è stato precisato, da un lato, il rapporto tra accesso alle trattative e normativa prudenziale bancaria – al fine di tutelare gli istituti di credito rispetto agli obblighi europei cui sono soggetti al fine di tutelare la propria integrità patrimoniale –, stabilendo espressamente che l'accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito. In tal modo si sottolinea la necessità che gli istituti bancari valutino, di volta in volta, se l'impresa che apre le trattative si trovi effettivamente in una situazione di difficoltà tale da determinare l'applicazione della normativa prudenziale, tenuto conto delle sue condizioni ma anche e soprattutto del progetto di piano che viene depositato e quindi delle concrete prospettive di risanamento. Del resto, la composizione negoziata è, come si è detto, uno strumento utilizzabile anche in una situazione di pre-crisi e comunque solo nei casi in cui sia effettivamente possibile il pieno recupero dell'equilibrio economico-patrimoniale dell'attività imprenditoriale, con la conseguenza che l'impresa che lo utilizza va valutata attentamente considerando tali prospettive. Al fine di rendere coerente l'eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito con le segnalazioni poste a carico degli stessi istituti di credito si stabilisce che la decisione della banca deve dare atto delle specifiche

ragioni che l'hanno determinata e va comunicata agli organi di gestione e di controllo dell'impresa perché possano agire di conseguenza ⁶.

Infine, tra le modifiche al comma 5, è stata inserita la previsione per cui la prosecuzione dei rapporti non è motivo di responsabilità degli istituti bancari, al fine di tutelare questi ultimi dalla possibilità di future azioni di abusiva concessione del credito, così indirettamente incoraggiando la concessione di liquidità all'impresa.

In definitiva, come è stato efficacemente affermato in dottrina, la norma ora contenuta nel comma 5 dell'art. 16 mira, nelle intenzioni del legislatore, ad agevolare l'accesso al credito dell'impresa in composizione negoziata, evitando la cristallizzazione del suo rapporto con le banche dovuto a una sua automatica collocazione tra i crediti deteriorati. Una diversa classificazione del credito, dunque, non potrà essere adottata soltanto a causa della notizia dell'accesso dell'impresa alla CNC o del coinvolgimento della banca nelle trattative. Di converso, nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito dovrà tenere conto di quanto rappresentato nel progetto di piano di risanamento e della disciplina di vigilanza prudenziale. La *ratio* di questa disciplina è evidente: il legislatore vuole evitare che la volontaria manifestazione delle situazione da parte dell'imprenditore abbia l'effetto, come purtroppo assai spesso si rileva nella pratica, di innescare una reazione difensiva da parte del ceto bancario che porti a una frenetica riduzione del rischio, con sospensioni e revoche di linee di credito e il tentativo di recuperare urgentemente il proprio credito, giustificandosi con la necessità di conformarsi ai regolamenti interni e alla disciplina di vigilanza prudenziale. In questo contesto, oggi la *disclosure* dell'imprenditore sulle proprie difficoltà finanziarie rischia spesso di trasformarsi in una vera e propria profezia auto-avverante. L'intento del legislatore è ancora più chiaro se si considera l'introduzione dell'ultimo periodo del comma 5, che stabilisce che la prosecuzione del rapporto non costituisce, di per sé motivo di responsabilità per il finanziatore, con l'obiettivo di disinnesicare l'ulteriore obiezione della banca fondata sul rischio di responsabilità da concessione abusiva del credito ⁷.

Anche l'art. 17, che disciplina l'accesso alla composizione negoziata ed il suo funzionamento, è stato modificato al fine di agevolare l'utilizzo dello strumento e di garantire l'efficienza delle trattative.

In particolare, il terzo comma completa l'indicazione della documentazione che va depositata con l'istanza di nomina dell'esperto e si utilizza una terminologia più uniforme

⁶ Sul punto, anche N. DE LUCA, L. SICIGNANO, *Il terzo correttivo al codice della crisi (prima parte)*, cit., 269 secondo i quali il nuovo comma 5 dell'art. 16 c.c.i.i. vuole così affrontare questa problematica, ovvero meglio precisare la disciplina in tema (art. 5, comma 3, lett. c, terzo correttivo). Nello specifico, la norma emendata rimarca, così, in modo più preciso, la regola per cui la notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse e non costituiscono neppure ragione di una diversa classificazione del credito. Stabilisce, inoltre, che, nel corso della composizione negoziata, la classificazione del credito deve essere determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e dalla disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto di accesso alla composizione. Rimane ferma la possibilità per la banca di ritenere che ci siano comunque ragioni sufficienti per la sospensione o interruzione delle linee di credito, ma in questo caso è meglio precisato che la comunicazione deve essere fatta agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa e deve essere accompagnata da una specifica motivazione. Infine, con un periodo conclusivo, poi, si prevede che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

⁷ A. GIOTTO, *Le novità in materia di composizione negoziata della crisi*, cit., 21.

rispetto a quella utilizzata in altri istituti disciplinati dal Codice. Al fine di rendere esaustiva e attendibile la documentazione allegata si prevede, in primo luogo, che i bilanci degli ultimi tre esercizi debbano essere regolarmente approvati. Tale requisito viene tuttavia mitigato per agevolare l'accesso alle trattative, consentendo, con la lettera a-bis), che, in mancanza dei bilanci regolarmente approvati, è possibile depositare anche il progetto di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla stessa data.

Dalla relazione illustrativa si evince che la modifica alla lettera d) è volta a chiarire un dubbio interpretativo sollevato dalla giurisprudenza che, in alcune pronunce, non ha consentito l'accesso alla composizione negoziata in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale. Il dubbio in esame, che deriva dalla trasposizione nell'articolo 25-*quinquies* dell'articolo 23 del decreto-legge n. 118 del 2021 (nel quale era inequivoca la volontà del legislatore di ammettere l'apertura delle trattative anche in caso di pendenza della domanda di liquidazione giudiziale quando le trattative possono comunque condurre alla ristrutturazione dell'impresa e, quindi, al salvataggio del suo valore produttivo), e dal fatto che nella terminologia del Codice non si distingue tra le diverse domande previste dall'articolo 40, viene chiarito esplicitando che l'imprenditore, nell'accedere alla composizione, deve attestare di non aver depositato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, mentre, per quanto attiene alla liquidazione giudiziale, deve limitarsi a dichiarare se pendono ricorsi, e non deve dichiarare che i ricorsi non pendono. L'incompatibilità tra composizione negoziata e strumenti giurisdizionali, infatti - in coordinamento con quanto previsto nell'articolo 25-*quinquies*, anch'esso emendato in tal senso -, deriva dalla scelta di non consentire il percorso stragiudiziale soltanto all'impresa che abbia in precedenza scelto di perseguire il proprio risanamento tramite un percorso giudiziario. Tale previsione, che si giustifica con la volontà di evitare possibili comportamenti dilatori e abusivi di chi accede alla composizione al solo fine di evitare i possibili risvolti collegati agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per i quali pure ha già optato, non comprende la liquidazione giudiziale che, se richiesta da uno o più creditori, non esclude di per sé la concreta risanabilità della impresa.

È stato, poi, inserito il comma 3-*bis*, al fine di mettere a sistema la misura prevista dall'art. 38, comma 3, del decreto-legge n.13 del 2023, convertito, con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, con il quale è stato agevolato l'accesso alle trattative con la presentazione di autocertificazioni sui debiti tributari e previdenziali. Dalla relazione illustrativa si evince che tale misura è stata introdotta a causa dei tempi spesso necessari per ottenere la documentazione in questione, che determinavano un ritardo nell'accesso alla composizione a discapito delle concrete possibilità di risanamento, e rappresenta quindi un elemento incentivante della composizione strettamente collegato agli obiettivi PNRR e validato dalle competenti autorità europee ⁸.

⁸ A. GIOTTO, *Le novità in materia di composizione negoziata della crisi*, cit., 18, una criticità operativa costantemente affrontata dagli operatori era finora rappresentata dalla necessità di produrre, unitamente all'istanza di nomina dell'esperto, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, lett. e), f) e g) consistente in un certificato dei debiti tributari, in una situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e in un certificato

Il quinto comma è stato modificato, allo scopo di rendere la composizione negoziata più efficiente, con la precisazione del ruolo dell'esperto e dei doveri dell'imprenditore nelle trattative. Si chiarisce, in particolare, viste le differenti situazioni che si possono verificare (anche in base al numero e alla tipologia di creditori dell'impresa, essendo diversa, evidentemente, la modalità di intervento richiesta nel negoziato con i fornitori o con i creditori finanziari), che da un lato l'imprenditore può condurre, almeno in parte, le trattative senza la presenza dell'esperto, e, dall'altro lato, che, anche se l'esperto non viene coinvolto in un'attività che comunque è dell'imprenditore, lo stesso deve essere in ogni caso idoneamente informato sullo stato delle trattative condotte senza la sua presenza.

La modifica che ha interessato il sesto comma chiarisce che la sostituzione può avvenire su segnalazione dell'imprenditore unitamente a due o più parti, e non di una sola. La relazione illustrativa chiarisce che la modifica deriva dall'incertezza applicativa emersa sulla necessità o meno che la revoca sia richiesta dall'imprenditore insieme a tutte le parti interessate; in caso positivo, infatti, il procedimento di revoca, che contribuisce a garantire l'efficienza e la professionalità dell'esperto nominato, verrebbe reso, di fatto, molto arduo. Viene, altresì, chiarito che, a seguito del rilievo sollevato sul punto nel parere del Consiglio di Stato, con la modifica in esame non si intende conferire al solo imprenditore la possibilità di chiedere la revoca ma si intende agevolare la presentazione di tale richiesta non richiedendo necessariamente il consenso di tutte le parti interessate.

Il settimo comma è stato sostituito per meglio disciplinare le condizioni e le modalità di proroga della durata delle trattative. La prosecuzione dell'incarico è quindi collegata non solo alla pendenza di un procedimento giurisdizionale ma anche alla necessità di attuazione di uno dei provvedimenti concessi per il buon esito della negoziazione in corso. Si prevede inoltre che la proroga sia inserita nella piattaforma unica nazionale, al fine di rendere edotte le parti interessate con le quali sono in corso le trattative, e comunicata al giudice che ha emesso le misure o concesso le autorizzazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19, che è così tenuto opportunamente aggiornato sullo stato della negoziazione.

Infine, è stato modificato l'ottavo comma, al fine di assicurare che le relazioni dell'esperto siano il più possibile uniformi e complete, vista la rilevanza che hanno in molti degli sbocchi della composizione negoziata, agganciandole quindi a quanto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13 del Codice. La relazione illustrativa precisa che l'attività dell'esperto può continuare e, soprattutto, che l'esperto non decade con la redazione della relazione conclusiva se è previsto, per esempio, che la sottoscrizione dell'accordo, pure già raggiunto, avvenga successivamente alla conclusione della composizione negoziata. In questo caso, infatti, l'esperto darà conto della circostanza nella relazione, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale opportunamente richiamato anche dalla modifica del comma 8 e debitamente

dei debiti contributivi I.N.P.S. e per premi assicurativi I.N.A.I.L. La tempistica per l'ottenimento di questa documentazione certificativa è, nell'esperienza italiana, normalmente assai lunga e spesso incompatibile con un sollecito deposito dell'istanza di accesso alla CNC. Va pertanto salutata con favore l'introduzione nell'art. 17 del nuovo comma 3-bis che prevede la possibilità di surrogare le certificazioni sopra indicate con una dichiarazione sostitutiva ex art. 46, d.P.R. n. 445/200 con la quale l'imprenditore attesti di averle richieste almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

modificato per tenere conto di questa eventualità. Ovviamente, per quanto l'accordo possa essere sottoscritto dall'esperto anche dopo la redazione della relazione, è necessario che la sottoscrizione intervenga in tempi ragionevoli. L'esigenza di trasparenza della negoziazione, sempre più avvertita nella prassi, ha inoltre richiesto di prevedere che tale relazione sia anche comunicata a coloro che hanno partecipato alle trattative.

Il comma è stato modificato anche con l'aggiunta di un ultimo periodo con il quale si vuole garantire che dopo l'archiviazione della composizione non resti iscritta nel registro delle imprese l'istanza di concessione delle misure cautelari, prevista dall'articolo 19 del Codice. Poiché l'archiviazione è di regola solo inserita nella piattaforma e non resa pubblica sul registro delle imprese, normalmente resta un evento riservato al pari dell'apertura delle trattative. Tuttavia, nei casi in cui l'impresa richieda la applicazione di misure protettive del patrimonio, che impone la pubblicità sul registro delle imprese a tutela dei creditori e di ogni altro soggetto interessato, occorre che si dia atto, nello stesso registro, del prosieguo delle trattative. In tale ottica, la previsione dell'iscrizione dell'archiviazione della composizione negoziata risponde all'esigenza di completezza delle informazioni relative all'impresa.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 17. Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento.</p> <p>1. Invariato</p>	
<p>2. Invariato</p>	
<p>3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:</p> <p>a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;</p> <p>b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;</p>	<p><i>3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:</i></p> <p><i>a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;</i></p> <p><i>a) -bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;</i></p> <p><i>b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;</i></p>

<p>c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;</p> <p>d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3;</p> <p>e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;</p> <p>f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;</p> <p>g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;</p> <p>h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.</p>	<p>c) <i>l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;</i></p> <p>d) <i>una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3;</i></p> <p>e) <i>il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;</i></p> <p>f) <i>la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;</i></p> <p>g) <i>il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;</i></p> <p>h) <i>un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.</i></p>
	<p>3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l'imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.</p>
<p>4. Invariato</p>	
<p>5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di</p>	<p>5. <i>L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato</i></p>

<p>risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.</p>	<p>delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.</p>
<p>6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e le parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.</p>	<p>6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.</p>
<p>7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. L'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.</p>	<p>7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal</p>

	<i>tribunale. La prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.</i>
8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.	<i>8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. L'archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro.</i>
9. invariato	
10. invariato	

Importanti modifiche hanno interessato anche l'art. 18, che disciplina le misure protettive, sia per omogeneizzarne il contenuto con quello dell'art. 54, sia per chiarire (stante la presenza di orientamenti interpretativi difformi) che, nella composizione negoziata, le misure protettive possono operare sia *erga omnes* che in maniera selettiva, in tal modo garantendo quell'uniformità di disciplina che contribuisce ad evitare problemi applicativi e, quindi, ad assicurare la celerità e l'efficienza del procedimento per la concessione delle misure stesse.

Al primo comma è stato puntualizzato che l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio generalizzate, ossia operanti nei confronti di tutti i creditori, ma anche l'applicazione delle misure protettive limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti oppure a determinati creditori o categorie di creditori. La relazione illustrativa chiarisce che la previsione del comma 1 è stata semplificata con la riformulazione del primo e con l'eliminazione del terzo periodo originariamente inserito, secondo le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato. In

altre parole, il nuovo primo comma dell'art. 18 chiarisce in maniera più ordinata il contenuto dell'istanza con cui si chiede l'applicazione di misure protettive (è specificato «nei confronti di tutti i creditori»), confermando, sotto altro profilo, la possibilità di chiedere misure protettive generiche o «selettive» (ovvero limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori) e, infine, escludendo la possibilità di chiedere misure protettive con riguardo ai diritti di credito dei lavoratori ⁹.

L'intervento sul terzo comma ha lo scopo di chiarire che le misure protettive ricomprendono il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati e, a tutela dei creditori, di precisare, come nell'art. 54, comma 2, che le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano.

In linea con l'art. 16, comma 5, le modifiche al quinto comma tendono ad ovviare alla problematica applicativa sorta sulla inclusione o meno dei creditori bancari all'interno delle disposizioni sui contratti pendenti, in presenza di misure protettive, e sul rapporto tra l'art. 16, comma 5, (che si occupa appunto dei soli istituti bancari) e l'art. 18, comma 5 (che riguarda tutti i creditori senza compiere distinzioni). In presenza, infatti, di una sospensione decisa dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 16 si erano registrati orientamenti interpretativi contrastanti sulla effettiva applicabilità al medesimo creditore del divieto posto dalla norma in esame. La relazione illustrativa evidenzia che la modifica consiste innanzitutto nell'esplicitare la *ratio legis* includendo espressamente i creditori bancari tra i destinatari della norma e nel richiamare la disciplina di vigilanza prudenziale rispetto alla sospensione o revoca delle linee di credito (rispetto ai quali l'istituto di credito è tenuto a verificare il merito creditizio e a compiere le dovute classificazioni).

Infine, è stato inserito il comma 5-*bis*, con il quale si intende chiarire il rapporto tra le disposizioni dell'art. 18 e quelle dell'art. 16. Si prevede in particolare che, dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate, decisa ai sensi dell'art. 16 solo se ed in quanto dimostrino il collegamento tra la sospensione e la disciplina di vigilanza prudenziale. Viene altresì precisato, a tutela dei creditori in questione e come disposto anche con l'art. 16, comma 5, che la prosecuzione del rapporto non può rappresentare causa di responsabilità dell'istituto di credito.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 18. Misure protettive</p> <p>1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal</p>	<p>1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri</p>

⁹ N. DE LUCA, L. SICIGNANO, *Il terzo correttivo al codice della crisi (prima parte)*, cit., 271.

<p>giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.</p>	<p>diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.</p>
<p>2. Invariato</p>	
<p>3. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.</p>	<p>3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.</p>
<p>4. invariato</p>	
<p>5. I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste.</p>	<p>5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.</p>
	<p>5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito</p>

	<i>accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario Finanziario.</i>
--	--

Significative modifiche hanno interessato anche l'art. 19 rubricato «Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari» e contenente le disposizioni processuali della concessione, conferma o revoca delle misure cautelari e protettive previste dall'articolo 18.

In primo luogo, viene ridotto a venti giorni il termine entro cui l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato per la conferma o modifica delle misure protettive. La scelta di abbreviare il termine per l'esecuzione dell'adempimento in esame nasce dalla constatazione che i tempi entro i quali il procedimento giurisdizionale viene instaurato sono risultati molto rapidi, circostanza che consente di ridurre il termine per l'esecuzione dell'adempimento in esame, volto a consentire, insieme a quanto previsto dal comma 3, la conoscenza della pendenza del procedimento di conferma. Come si evince anche dalla relazione illustrativa, non è stata accolta l'indicazione di possibile riformulazione proposta dal Consiglio di Stato a scopo di semplificazione del testo, trattandosi di disposizione che non risulta aver determinato dubbi applicativi o interpretativi se non in relazione al possibile contenuto della domanda formulata al giudice competente ai sensi dell'articolo 27. A fronte, infatti, del dettato letterale degli articoli 18 e 19 è stato sollevato il dubbio sulla possibilità di formulare una domanda cautelare svincolata dalla domanda di conferma o modifica delle misure protettive. La questione - che va lasciata all'elaborazione dell'interprete secondo i principi di effettività della tutela e di efficienza complessiva del sistema - dell'opportunità di permettere che la domanda cautelare, evidentemente possibile al di fuori del giudizio avviato per la conferma delle misure protettive, sia proposta dinnanzi al medesimo giudice competente per queste anche senza la domanda volta alla conferma della protezione non verrebbe, infatti, sciolta dalla riformulazione proposta.

Il secondo comma dell'art. 19 è stato, poi, modificato prevedendo che, unitamente al ricorso, l'imprenditore deve depositare i bilanci approvati. Si chiarisce così che si deve trattare dei documenti contabili sui quali l'assemblea dei soci ha assentito precisando (comma 2, lett. *a-bis*) inoltre, che, in caso di mancata approvazione dei bilanci, possano essere depositati i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (che è richiesta anche in caso di deposito dei bilanci e che deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza).

Il terzo comma è stato oggetto di riformulazione. Le modifiche apportate hanno la finalità di rendere il relativo procedimento più celere ed efficiente e di chiarire le modalità utilizzabili per l'instaurazione del contraddittorio. A tal fine, nel comma 3 dell'articolo 19, è stata prevista l'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto con il quale il tribunale fissa l'udienza

per la conferma, modifica o revoca delle misure protettive, con l'espressa indicazione che l'estratto del decreto deve contenere tutti gli elementi idonei a permettere la partecipazione all'udienza. Si tratta di una forma di pubblicità che si aggiunge a quella, già prevista al comma 1, della pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale relativo al procedimento instaurato per la conferma o modifica delle misure protettive (che non si è rivelata sufficiente, anche per la celerità con la quale i tribunali fissano l'udienza): essendosi aggiunta questa ulteriore forma di pubblicità, il termine di trenta giorni per la pubblicazione del numero di ruolo è stato abbreviato a venti giorni. Le modifiche del comma 3 contengono, inoltre, ulteriori disposizioni per facilitare la conoscenza del procedimento, diverse dalle forme di notificazione previste dall'art. 151 c.p.c., e utili soprattutto per il caso di creditori residenti o che hanno sede all'estero. Si conferma la preferenza per i sistemi di videoconferenza che favoriscono la partecipazione degli interessati.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno chiesto di "sopprimere il penultimo periodo («Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza»), in quanto si sanziona l'imprenditore per una mancanza del giudice, privandolo della necessaria copertura per poter sperimentare il tentativo di risanamento". L'osservazione non è stata accolta. Per come indicato nella relazione illustrativa, infatti, la disposizione è infatti analoga a quella dettata dall'articolo 54 per le misure protettive richieste nell'ambito di uno degli strumenti giudiziali rispetto alla quale non sono state formulate indicazioni. Peraltro, nella composizione negoziata l'esigenza di evitare un danno per i creditori interessati dalle misure collegato all'inerzia del tribunale nel confermarle o modificarle è ancora più forte proprio perché si tratta di uno strumento stragiudiziale dove non c'è alcun controllo o vigilanza da parte dell'autorità giudiziaria sull'attività dell'impresa.

È stato, poi, mediante la modifica del quarto comma, puntualizzato il ruolo dell'esperto all'interno del procedimento, chiarendo che lo stesso è chiamato non solo ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative ma anche a fornire al giudice una visione più ampia rappresentando l'attività che ha programmato di svolgere nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 12, comma 2. Lo scopo della modifica è non solo contribuire alla completa istruttoria del procedimento ma anche migliorare la comprensione del ruolo dell'esperto come elemento essenziale del successo della composizione negoziata. Nel parere, infatti, l'esperto deve dare conto dell'attività che reputa necessario svolgere per favorire il risanamento dell'impresa, attraverso una costante e consapevole programmazione delle trattative.

Il comma 5 dell'art. 19 è stato modificato precisando che la proroga delle misure può essere chiesta dal debitore o dalle parti interessate all'operazione di risanamento, così chiarendo il dubbio interpretativo, creato dall'attuale formulazione della norma, sulla possibilità che la proroga possa essere chiesta anche dal solo debitore. Anche in sede di proroga si chiede, inoltre, all'esperto di descrivere la sua attività: quella svolta e quella che intende svolgere nel prosieguo delle trattative. Ciò a conferma dell'importanza dell'influenza

dell'operato dell'esperto sulla situazione in cui versa l'impresa, che il tribunale è chiamato a esaminare.

La lettera f) modifica il comma 6 per chiarire che l'abbreviazione della durata delle misure può essere chiesta anche al giudice che le ha prorogate.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 19: Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari</p> <p>1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.</p>	<p><i>1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.</i></p>
<p>2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:</p> <p>a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;</p> <p>b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;</p> <p>c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;</p> <p>d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui</p>	<p><i>2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:</i></p> <p><i>a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;</i></p> <p><i>a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda;</i></p> <p><i>b) una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;</i></p> <p><i>c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;</i></p> <p><i>d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui</i></p>

<p>all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;</p> <p>e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;</p> <p>f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.</p>	<p><i>all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;</i></p> <p><i>e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;</i></p> <p><i>f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.</i></p>
<p>3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto, con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal terzo e quarto periodo la domanda può essere riproposta.</p>	<p><i>3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto è trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto. Il tribunale può prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non è depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda può essere riproposta.</i></p>
<p>4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma</p>	<p><i>4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di</i></p>

<p>1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.</p>	<p><i>istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.</i></p>
<p>5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.</p>	<p><i>5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. Nel parere l'esperto indica altresì l'attività svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni</i></p>
<p>6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.</p>	<p><i>6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 o 5 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.</i></p>
<p>7. invariato</p>	
<p>8. invariato</p>	

L'art. 21 ha subito una piccola modifica finalizzata a puntualizzare i criteri con i quali l'imprenditore deve gestire l'impresa nella composizione negoziata. Si precisa, quindi, al comma 1, che il prevalente interesse dei creditori in caso di insolvenza deve improntare non solo la gestione dell'impresa ma anche la soluzione di risanamento prescelta, da coltivare nel corso delle trattative.

Il decreto correttivo è, poi, intervenuto sull'art. 22 (Autorizzazioni del tribunale) al fine di evitare che alcuni dubbi interpretativi emersi sulla portata della norma, che svolge un ruolo decisivo rispetto alla composizione negoziata, possano metterne a rischio l'efficacia. In primo luogo, nella lettera a) dell'articolo in esame, a fronte di dubbi sollevati, sul punto, da parte degli operatori, si è chiarito che l'autorizzazione rileva ai soli fini della prededuzione. Posto che l'assenza di spopolamento consente all'impresa di contrarre finanziamenti, rilasciare garanzie o riattivare le linee di credito - ma anche, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, di farsi finanziare dai soci o da una o più società appartenenti al medesimo gruppo - l'intervento del tribunale è previsto e concepito solo per ottenere la prededucibilità dei crediti scaturenti dall'atto autorizzato, nella consapevolezza che occorre dare un incentivo a chi investe, nella logica che guida la composizione negoziata: favorire la ripresa dell'attività, in un contesto, quello della crisi d'impresa, in cui è molto difficile ottenere nuova finanza per garantire la continuità¹⁰.

Sempre nella stessa lettera è stata integrata l'indicazione dei finanziamenti autorizzabili al fine di allinearla a quella utilizzata nelle analoghe norme autorizzative dei finanziamenti prededucibili dettate per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione; sono in particolare menzionati espressamente anche i finanziamenti indiretti, come l'emissione di garanzie.

Nelle lettere b) e c) dell'articolo 22 si elimina il riferimento all'articolo 6 per semplificare il testo normativo e per non ingenerare equivoci applicativi o sistematici. In tutti i casi in cui la prededuzione è accordata per legge, infatti, il diritto del creditore di essere pagato prima dei creditori concorsuali discende non dall'articolo 6 ma dalla singola norma che lo prevede; in tale ottica il riferimento all'articolo 6 è corretto solo se e quando ricorre una delle specifiche ipotesi che lo stesso disciplina oltre ai casi previsti dalla legge. Alla lettera d) dell'articolo 22, comma 1, che si occupa dell'autorizzazione alla cessione di azienda, è stata inserita anche l'esclusione di operatività della solidarietà fiscale tra cedente e cessionario di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Tale modifica elimina una distonia, allo stato esistente, tra l'esclusione della solidarietà prevista dall'articolo 2560 cod. civ. per tutti gli altri creditori e la persistente esistenza della solidarietà rispetto all'erario.

¹⁰ N. DE LUCA, L. SICIGNANO, *Il terzo correttivo al codice della crisi (prima parte)*, cit., 270 secondo i quali la norma, nella formulazione precedente, stabiliva semplicemente che il tribunale può autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili. Essa ha generato, così, diversi dubbi in merito all'effettiva portata: i) ovvero cosa comprende esattamente la nozione di «finanziamenti» (se anche le linee di credito o, ad esempio, il *factoring*); ii) e se vi è il mantenimento della prededuzione in caso di susseguirsi di diverse procedure. Il correttivo procede ad affrontare entrambe le problematiche e a meglio chiarire che l'autorizzazione rileva, innanzitutto, solo ai fini del riconoscimento della prededuzione; e che questa può riguardare la possibilità di contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, ma può avere ad oggetto anche un accordo con la banca e l'intermediario volto alla riattivazione di linee di credito sospese (art. 5, comma 8, terzo correttivo).

Vengono, poi, i commi 1-*bis* e 1-*ter*. Con il comma 1-*bis* si intende esplicitare che le autorizzazioni richieste dall'impresa durante la composizione negoziata possono riguardare atti che troveranno esecuzione anche dopo la chiusura delle trattative. La natura della composizione, che non è una procedura ma un percorso di negoziazione in cui l'assenza di spossessamento non produce una netta distinzione tra la fase delle trattative e l'attività posta in essere per la ristrutturazione, fa sì che ogni atto funzionale al risanamento debba essere eseguito al momento ritenuto opportuno, momento che può, appunto, essere successivo al deposito della relazione finale dell'esperto (ad esempio, perché devono verificarsi alcune condizioni necessarie, come il completamento del procedimento di concessione di finanziamenti da parte dell'istituto di credito, il perfezionarsi di accordi sindacali, etc.).

Con il comma 1-*ter* si interviene per eliminare i dubbi applicativi sorti con riferimento ai modi e limiti di applicabilità della prededuzione. Si chiarisce dunque che la prededuzione rappresenta una caratteristica del credito che vale solo nell'ambito di successiva, eventuale, apertura del concorso e che il suo riconoscimento non dipende dagli esiti della composizione negoziata. Si ribadisce in altre parole che l'esito non rileva, dato che la prededuzione è una caratteristica del credito destinata ad operare se e quando si agisce forzatamente sui beni dell'impresa.

Con una aggiunta al secondo comma dell'art. 22 si è chiarito che nel procedimento di reclamo è possibile assumere informazioni e acquisire nuovi documenti, anche se non precedentemente prodotti, in linea con i principi del codice di procedura civile nei procedimenti di reclamo, camerale e cautelare. La modifica è del resto in linea con il fatto che la situazione dell'impresa in composizione negoziata è necessariamente dinamica e mutevole – in quanto trattasi di attività produttiva che prosegue e che sta negoziando per individuare soluzioni di risanamento –, sarebbe irragionevole non prevedere che, nel verificare la fondatezza o meno delle ragioni del singolo reclamo, il tribunale possa valutare ogni ulteriore elemento utile a verificare se sussistono o meno i requisiti per la concessione delle autorizzazioni richieste e se queste sono effettivamente indispensabili per il perseguimento del risanamento.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 22. Autorizzazioni del tribunale</p> <p>1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:</p> <p>a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;</p>	<p><i>1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:</i></p> <p><i>a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese;</i></p>

<p>b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6;</p> <p>c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;</p> <p>d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.</p>	<p><i>b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;</i></p> <p><i>c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili;</i></p> <p><i>d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.</i></p>
	<p>1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.</p>
	<p>1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.</p>
<p>2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>	<p><i>2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.</i></p>

Importanti modifiche hanno riguardato, poi, l'art. 23 rubricato «conclusione delle trattative».

In primo luogo, sono state modificate le lettere a) e c) del primo comma al fine di coordinarne le disposizioni con la modifica apportata all'articolo 4, e quindi al fine di chiarire che alle trattative - e alla soluzione di risanamento individuata - possono partecipare, oltre ai creditori, anche i soggetti interessati (come soci, terzi contraenti, finanziatori etc.).

Viene modificato, poi, l'alinea del comma 2, in modo non sostanziale, al fine di rendere esplicita l'intenzione del legislatore e quindi viene valorizzata le potenzialità della composizione negoziata, che non deve essere vista come uno strumento che ha esito positivo solo se ed in quanto porta ad una delle soluzioni di risanamento di cui al comma 1 o al comma 2, lettera b). Anche gli eventuali sbocchi giurisdizionali, infatti, vanno considerati come risultati positivi della composizione che, rispetto ad essi, è chiamata a svolgere un ruolo preparatorio tale da garantire ristrutturazioni più rapide ed efficienti. Anche il concordato semplificato non è, propriamente, un esito "negativo", dato che nell'art. 25-*sexies* è stato cancellato il passaggio in cui si prevedeva "quando l'esperto nella relazione dichiara che le trattative (...) non hanno avuto esito positivo", per sottolineare come anche in quel caso le trattative siano alla base della soluzione della crisi, e suppliscano alla mancanza della approvazione del concordato da parte dei creditori.

Con la modifica alla lettera b) del comma 2, (norma che in caso di accordo di ristrutturazione che segue alla composizione negoziata - previsto nella relazione dell'esperto -, consente la riduzione al 60 per cento della soglia minima dei creditori aderenti,) si intende favorire il raggiungimento di accordi successivi alla conclusione della composizione e, al tempo stesso, evitare possibili abusi ai danni dei creditori. Si inserisce dunque una ulteriore disposizione che ammette l'accesso agli ADR con la predetta agevolazione anche quando nella relazione dell'esperto non si possa ancora dare atto del raggiungimento dell'accordo, purché però, in questo caso, la domanda di omologazione sia proposta entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale dell'esperto (termine che assicura l'effettività del collegamento tra gli accordi e le trattative portate avanti dall'impresa).

Al fine di migliorare l'efficacia della composizione negoziata, nell'ambito degli esiti è infine inserita, con il comma 2-*bis*, la possibilità di un accordo con i creditori pubblici, ad esclusione degli enti previdenziali ed assicurativi ¹¹. Tale accordo, sottoscritto alla presenza dell'esperto, produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Il tribunale ne verifica la regolarità formale - sottoscrizione da tutti i soggetti legittimati per l'impresa e per i creditori pubblici e dall'esperto - e ne autorizza l'esecuzione con decreto. La soluzione prescelta consente espressamente all'impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata e evitando di renderla meno efficace. La previsione del mero deposito in tribunale dell'accordo, analogamente a quanto avviene con i verbali di conciliazione nell'ambito del processo civile, consente di fornire all'accordo stesso una natura più formale senza ricorrere ad un ulteriore procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso del fisco, procedimento che determinerebbe l'aumento dei costi di ristrutturazione per l'impresa. Occorre sul punto evidenziare che, nonostante la gran parte del debito delle imprese che accedono alla composizione negoziata riguardi i creditori sopra indicati - circostanza che suggerisce la previsione di uno strumento che porti l'erario al tavolo delle trattative garantendolo da possibili abusi - appare prioritario l'obiettivo di non compromettere

¹¹ Sul punto, in particolare, A. GUIOTTO, *Le novità in materia di composizione negoziata della crisi*, cit., 24.

la natura della composizione negoziata. Tale istituto, per essere efficace e mantenere la sua vocazione di percorso stragiudiziale (in ossequio a quanto richiesto dalla direttiva *Insolvency*), non va complicato tramite la previsione di ulteriori percorsi giurisdizionali che ne andrebbero a condizionare il regolare e rapido svolgimento. La soluzione prescelta, d'altro canto, non limita in assoluto l'efficacia delle trattative o la loro appetibilità posto che le potenzialità della composizione, i cui esiti non sono esclusivamente negoziali, come si è poc'anzi chiarito, fanno sì che in caso di mancanza di accordo con i creditori di cui si è detto, l'imprenditore potrà comunque perseguire il risanamento ricorrendo ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo giurisdizionale e, in quella sede, ottenere anche il c.d. *cram-down* del debito fiscale e previdenziale in presenza dei necessari presupposti.

L'accordo è sottoscritto dalle sole parti ed è comunicato all'esperto che, proprio in ragione del costante ruolo che svolge, di affiancamento dell'impresa e di verifica delle condizioni di risanabilità, deve essere informato del suo contenuto.

L'inserimento del comma 2-ter è volto a precisare e ulteriormente chiarire quanto già esposto in relazione all'articolo 22, comma 1-bis, e cioè che tutti i possibili sbocchi della composizione possono intervenire anche dopo la chiusura delle trattative e che quindi vi possono essere ipotesi in cui l'esperto è chiamato ad apporre la propria sottoscrizione a trattative chiuse. In ogni caso, come già detto nell'ambito dell'articolo 16, comma 1, l'intervento dell'esperto successivo al deposito della relazione finale e all'archiviazione dell'istanza non configura una violazione delle cause di incompatibilità previste a suo carico dalla stessa norma citata.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 23. Conclusione delle trattative</p> <p>1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:</p> <p>a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;</p> <p>b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;</p> <p>c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o</p>	<p><i>1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:</i></p> <p><i>a) concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;</i></p> <p><i>b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;</i></p> <p><i>c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la</i></p>

<p>dell'insolvenza.</p>	<p>sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.</p>
<p>2. Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa:</p> <p>a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;</p> <p>b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;</p> <p>c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;</p> <p>d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.</p>	<p>2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente:</p> <p>a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;</p> <p>b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8;</p> <p>c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;</p> <p>d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.</p>
	<p>2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a</p>

	<p><i>tal fine designato. L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.</i></p>
	<p><i>2 -ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente.</i></p>

Con il comma 10 si modifica l'articolo 24 (Conservazione degli effetti). L'intervento si giustifica a causa di un dubbio interpretativo sorto sull'attuale formulazione della norma ed è volto a chiarire che gli effetti degli atti autorizzati permangono anche dopo la chiusura delle trattative e non solo se dopo la composizione negoziata interviene uno degli strumenti di regolazione delle crisi o dell'insolvenza o altra procedura volta a regolare l'insolvenza. Ciò in quanto si tratta di atti funzionali alla ristrutturazione attuata dopo la chiusura delle trattative e anche se si accede ad una delle procedure di tipo giurisdizionale o amministrativo. La modifica è frutto del coordinamento con il comma 1-*bis* dell'articolo 22, di cui si è detto, e non riguarda in alcun modo la regolazione della prededuzione, affidata invece allo stesso articolo 22 nei termini in precedenza esposti.

Le modifiche contenute nel comma 11 riguardano l'articolo 25-*bis* (Misure premiali) che contiene le misure premiali di natura fiscale collegate all'attivazione, da parte dell'imprenditore, della composizione negoziata, al fine di inserire all'interno del Codice le vigenti disposizioni, introdotte dopo il 15 luglio 2022, per incentivare l'utilizzo della

composizione negoziata.

Con le lettere a) e b) sono state inserite, nel comma 4 e nel comma 5, le misure introdotte dall'articolo 38, comma 1 e 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale ed alla possibilità per i creditori di emissione della nota di variazione IVA in caso di pagamento ridotto del credito da parte dell'impresa debitrice.

È stato modificato, altresì, l'articolo 25-ter che disciplina i criteri di calcolo del compenso dell'esperto.

L'intervento correttivo va ad integrare le disposizioni sulla liquidazione del compenso per migliorarne l'efficacia.

Secondo il nuovo comma 2, il parametro di riferimento per il calcolo del compenso è costituito dall'attivo della singola impresa del gruppo. Nel comma 3, invece, viene precisato che l'entità minima e massima del compenso riguarda anche la composizione negoziata del gruppo.

La modifica del comma 6 è stata inserita a seguito di osservazione formulata nel parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato le quali, nell'ottica di riduzione dei costi, hanno chiesto di eliminare la possibilità di duplicazione del compenso dell'esperto. Rimane, però, la finalità della norma di incentivare l'esperto a facilitare le trattative verso una soluzione di tipo negoziale o verso gli accordi di ristrutturazione (e quindi di incentivare tali esiti della composizione negoziata). Per venire incontro all'esigenza manifestata dalle Commissioni parlamentari è stata introdotta una modifica del comma 6 che collega il raddoppio del compenso all'opera effettivamente svolta dall'esperto, così evitando un automatico aumento del costo relativo al suo compenso non collegato a risultati a lui riconducibili.

Nel comma 8 è stato chiarito che, in caso di chiusura anticipata della composizione negoziata, il compenso dell'esperto, pur se ridotto, va adeguato al reale impegno profuso e non è quindi determinato in misura fissa (così si eliminano gli effetti distorsivi causati dalla esiguità del compenso ad oggi previsto sia per il caso di verifiche particolarmente complesse svolte dall'esperto ai fini del riscontro sulla effettiva perseguibilità del risanamento sia dalla prassi, conseguentemente registrata, di convocare l'impresa una seconda volta, anche se non necessario, per ottenere un compenso adeguato). La modifica intende inoltre evitare i comportamenti distorsivi registratisi nella prassi con i quali venivano fissati più incontri dopo il primo al solo fine di ottenere la liquidazione del compenso in misura superiore al minimo. Si prevede pertanto che la liquidazione minima del compenso interviene, indipendentemente dal numero degli incontri, ogni qual volta non siano state effettivamente aperte le trattative, quando, cioè, l'esperto, ha ritenuto non sussistenti le condizioni di risanabilità dell'impresa e non ha quindi convocato i creditori e le altre parti interessate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo del codice.

È stato, poi, modificato il comma 11 al fine di evitare costi eccessivi per l'impresa ma anche quantificazioni del compenso non in linea con i criteri dettati dal comma 1, alinea, dello stesso articolo 25-ter. In considerazione del fatto che il compenso dipende dall'opera prestata, dalla complessità della trattativa e dal modo in cui la negoziazione è seguita, è prevista la

nullità degli accordi sul compenso raggiunti tra l'esperto e l'impresa prima che sia possibile apprezzare la reale portata dell'impegno richiesto all'esperto e quindi prima di 120 giorni dal primo incontro con l'imprenditore (salvo che le trattative si chiudano prima).

L'art. 25-*quater* (Imprese sotto soglia) regola il ricorso alla procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. Le modifiche introdotte dal decreto correttivo sono finalizzate ad allineare le disposizioni di cui ai suoi commi 3 e 4 alle medesime modifiche apportate all'articolo 23, commi 1 e 2, alle quali si rimanda. Nel comma 5 è stato inserito, per completezza di disciplina, il riferimento alle nuove disposizioni di cui all'accordo con i creditori pubblici previsto nell'articolo 23, comma 2-*bis*. Nel comma 7, è stato eliminato il riferimento agli OCC derivante da un refuso rispetto al testo della norma presente nel decreto-legge n. 118 del 2021.

Con riferimento all'art. 25-*quinquies* (Limiti di accesso alla composizione negoziata), è stato eliminato il dubbio interpretativo sorto sulla possibilità di accedere alla composizione negoziata in pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale. Viene, così, ad essere chiarita l'intenzione del legislatore di impedire la soluzione stragiudiziale della crisi tramite composizione negoziata solo nei casi in cui l'imprenditore abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO - piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), ma non quando pende una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal pubblico ministero o dagli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa. Sono state, inoltre, apportate modifiche di tecnica redazionale volte a rendere più puntuale il testo normativo distinguendo il ricorso per la concessione di misure protettive e cautelari di cui all'art. 54 comma 3 (il cd. pre-accordo) dalle domande di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Talune modifiche hanno interessato, altresì, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata.

Nel primo comma dell'art. 25-*sexies* è stato eliminato il riferimento all'esito non positivo della composizione negoziata, in linea con quanto chiarito nell'art. 23, precisandosi che il concordato semplificato è ammissibile qualora uno qualunque degli esiti previsti in quella disposizione non sia risultato praticabile pur se le trattative si siano svolte. È stato corretto, inoltre, l'erroneo richiamo alle soluzioni di cui all'art. 23, comma 2, e chiarito, al fine di colmare un vuoto normativo, che il meccanismo di suddivisione in classi riguarda anche i privilegiati degradati al chirografo inserendo il rinvio all'articolo 84, comma 5.

È stato, poi, riformulato il comma 3, puntualizzandosi che la ritualità della proposta riguarda sempre anche la corretta formazione delle classi. Il medesimo comma 3 è stato, poi, modificato per completarne i passaggi procedurali prevedendo la possibilità che, come nel concordato preventivo, il tribunale conceda un termine per l'integrazione o la modifica del piano prima di completare le sue verifiche iniziali.

Il comma 5 è stato completato con il riferimento all'alternativa liquidatoria con l'indicazione anche della procedura di liquidazione controllata (prevista per le imprese

agricole, le *start-up* e le imprese minori, che possono ricorrere al concordato semplificato).

I dubbi interpretativi sorti circa la possibilità di richiedere misure protettive e cautelari nell'ambito del concordato semplificato sono stati invece risolti con la modifica del comma 1 dell'articolo 54, di cui si dirà di seguito, modifica dalla quale si ricava anche che anche la domanda di accesso al concordato semplificato, al pari della domanda di accesso agli altri concordati, dà avvio al procedimento unitario regolato dagli articoli 40 e seguenti.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 25-sexies. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.</p> <p>1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.</p>	<p><i>1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.</i></p>
<p>2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.</p>	<p><i>2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.</i></p>
<p>3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui</p>	<p><i>3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla</i></p>

<p>al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.</p>	<p>comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.</p>
<p>4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.</p>	<p>4. Con il medesimo decreto ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.</p>
<p>5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.</p>	<p>5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.</p>
<p>I restanti commi sono invariati</p>	

Sono state apportate, poi, modifiche all'art. 25-*octies*, recante disposizioni in merito alle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi ed al programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione.

L'art. ora indicato è stato emendato per migliorarne l'efficacia e chiarirne l'ambito applicativo e, quindi, rendere più efficace la disposizione, attuativa delle disposizioni europee

sull'allerta precoce.

È stato rafforzato il sistema delle segnalazioni inserendo tra i soggetti ad esse tenuti anche l'incaricato della revisione legale, nel contesto di adozione da parte dello stesso dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), e precisando che esse vanno effettuate dal collegio sindacale e dai revisori nell'esercizio delle rispettive funzioni, e quindi nei rispettivi ambiti di azione e competenza oltre che nell'esercizio della diligenza professionale che caratterizza i medesimi organi. D'altra parte ciò è conforme al principio 570 (Continuità Aziendale - ISA Italia) laddove è previsto che il revisore "deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per verificare l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale nel bilancio e giungere a una conclusione al riguardo". L'inserimento del soggetto incaricato della revisione legale dei conti consente di garantire la segnalazione tempestiva della crisi anche per le S.r.l. che hanno optato, ai sensi dell'articolo 2477, comma 2, del codice civile, per la nomina del revisore quale organo di controllo.

Ancora al comma 1, è stato precisato che oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall'organo di controllo per esclusivi fini di autotutela.

Al secondo comma è stato previsto che la tempestiva segnalazione in caso di crisi o insolvenza è valutata ai fini "dell'attenuazione o esclusione" della responsabilità degli organi di controllo, al fine di meglio delineare i termini della valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie. È stato, inoltre, aggiunto un secondo periodo che, al fine di fornire puntuali indicazioni ai soggetti segnalanti e quindi di evitare segnalazioni frettolose (oppure tardive), chiarisce che la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell'esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo. In altre parole, la data di effettiva conoscenza della crisi è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo non hanno tenuto un comportamento negligente e quindi non hanno preso cognizione effettiva della situazione di difficoltà per loro colpa (ad esempio, perché hanno ommesso o ritardato il compimento delle necessarie verifiche o l'acquisizione della documentazione utile).

Seguendo la sollecitazione contenuta sul punto nel parere reso dal Consiglio di Stato, è stato chiarito che la tempestività della segnalazione, che rileva ai fini della attenuazione della responsabilità prevista in capo agli organi di controllo o di revisione legale, è disciplinata solo in relazione allo stato di crisi in considerazione del fatto che la segnalazione che ha ad oggetto lo stato di insolvenza non è per definizione tempestiva e quindi non può essere di per sé considerata in favore dell'organo di controllo.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 25-octies. Segnalazione dell'organo di controllo.</p> <p>1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.</p>	<p>Art. 25-octies. Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale.</p> <p>1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.</p>
<p>2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.</p>	<p>2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.</p>

È stato, infine, modificato l'art. 25-decies, relativo agli obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari, al fine di correggere la formulazione della norma, risultata eccessivamente generica nel prevedere la segnalazione per ogni modifica dei rapporti negoziali tra istituti di credito e impresa, individuando con maggiore precisione l'ambito applicativo in coerenza con la sua funzione di precoce strumento di segnalazione. Viene, dunque, chiarito che l'obbligo di comunicazione a carico delle banche nei confronti degli organi di controllo societario riguarda solo le variazioni degli affidamenti di natura peggiorativa e la sospensione degli affidamenti.

3. Strumenti di composizione della crisi: legittimazione e iniziativa (26-38); piano attestato, accordi di ristrutturazione e PRO.

Gli articoli dal 26 al 38 sono stati interessati da pochissime modifiche. Oltre a piccoli ritocchi alla rubrica del titolo III (che ora fa riferimento al "Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza", anziché agli "Strumenti di regolazione della crisi e

dell'insolvenza"); all'art. 27 (laddove si precisa che la competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa opera per i procedimenti relativi alle società che siano in possesso dei requisiti dimensionali per l'accesso all'amministrazione straordinaria, e non solo per quelle già interessate dalla suddetta procedura) ed all'art. 28 (con l'aggiunta della liquidazione controllata quale procedura per la quale vale la regola dell'irrilevanza ai fini della competenza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente), le modifiche di maggior rilievo riguardano gli artt. 33 e 37.

In particolare, al primo comma dell'art. 33, è stata estesa alla liquidazione controllata anche la regola che permette l'apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell'attività, così eliminando una disparità di trattamento particolarmente evidente per le imprese minori. Tuttavia, al secondo comma è stata inserita una deroga al limite annuale per l'imprenditore individuale al fine di agevolare l'esdebitazione, in coerenza con i principi della direttiva *Insolvency*.

Quanto all'art. 37, la modifica ha interessato il primo comma, con l'inserimento della possibilità per le *start-up* – ammesse in precedenza alle sole procedure da sovraindebitamento dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – di accedere volontariamente ad uno degli strumenti previsti per le imprese c.d. "non minori" se ritenuti più efficaci per la risoluzione della crisi. Nella relazione illustrativa si precisa che si tratta di possibilità del tutto volontaria volta ad agevolare ed aumentare i possibili percorsi di risanamento di imprese che, pur essendo nelle fasi iniziali dell'attività svolta, possono essere di dimensioni o rilevanza tali da avere bisogno di procedure maggiormente strutturate.

Il piano attestato ha mantenuto le caratteristiche fondamentali che già lo caratterizzavano nel testo previgente¹². Il legislatore è intervenuto sulle finalità del piano, sul suo contenuto, modificando ampiamente il comma 2 dell'art. 56 (che, peraltro, ha una valenza non limitata al piano di ristrutturazione essendo richiamato dall'art. 57, comma 2, per gli accordi di ristrutturazione).

Per quanto concerne le finalità del piano che l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre e che è rivolto ai creditori, rimanendo peraltro un atto unilaterale riferibile soltanto all'imprenditore stesso, esso deve essere idoneo a consentire il risanamento dell'impresa, come già stabiliva il testo previgente del comma 1 dell'art. 56, ma il legislatore ha sostituito l'ulteriore requisito dell'idoneità ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria con una diversa formula che ricomprende il riequilibrio non soltanto di quest'ultima, ma anche della situazione patrimoniale¹³. Nel comma 4 si sostituisce la parola "creditori" con quella, più adatta, di "parti interessate" che consente di includere negli accordi tutti coloro che, pur non avendo ragioni creditorie verso l'impresa, sono interessati dall'operazione di risanamento e hanno un ruolo di rilievo al suo interno.

¹² Sul punto, cfr., L. PANZANI, *Le novità in materia di piano attestato, PRO e accordi di ristrutturazione*, in *Proc. conc. cris. impr.*, 2025, 1, 47.

¹³ Così, L. PANZANI, *Le novità in materia di piano attestato, PRO e accordi di ristrutturazione*, cit., 47.

Quanto alle modifiche apportate al secondo comma dell'art. 56, il legislatore si è prefissato lo scopo di uniformare il contenuto del piano a quello previsto per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Le modifiche apportate agli accordi di ristrutturazione sono di limitato impatto. In particolare, la modifica del comma 2 dell'art. 56 ha la finalità di rendere possibile l'applicazione della disciplina sulle operazioni societarie anche nell'ambito della ristrutturazione perseguita con gli accordi di ristrutturazione. È stato, poi, introdotto il comma 4-*bis* che consente al debitore di chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, esplicitando che i finanziamenti comprendono anche la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, con espressa previsione di applicabilità degli articoli 99, 101 e 102. L'intervento è il frutto di una riorganizzazione sistematica della disciplina degli accordi di ristrutturazione e di quella del concordato preventivo, riorganizzazione che ha portato all'eliminazione di ogni riferimento agli accordi di ristrutturazione negli articoli 99, 101 e 102, inseriti nel Capo III del Titolo IV del Codice dedicato al solo concordato preventivo, e nell'inserimento, nell'articolo 57, della medesima disciplina dettata per il concordato.

A differenza del concordato preventivo, per il quale soltanto il nuovo decreto correttivo ha previsto la possibilità di modificazioni sostanziali del piano quando esse siano rese necessarie per l'adempimento della proposta (art. art. 118-*bis*), per gli accordi di ristrutturazione una soluzione di questo tipo era già prevista dall'art. 58. Il decreto correttivo ha riformulato il secondo comma della norma per chiarire che l'opposizione si propone con ricorso e riscrive con modifiche soltanto formali il richiamo al procedimento ex art. 48¹⁴.

Modifiche con finalità di chiarimento sono state apportate anche all'art. 60 (Accordi di ristrutturazione agevolati). In particolare, è stato meglio esplicitato l'ambito di applicabilità dell'istituto a fronte di incertezze interpretative emerse in relazione all'espressione "misure protettive temporanee" attualmente utilizzata nella norma. Infatti, non potendosi distinguere tra misure protettive temporanee e non temporanee, dato che le misure protettive sono per definizione provvisorie, è stato ritenuto più corretto inserire il riferimento alle misure protettive di cui all'art. 54 così ricomprendendo tra di esse tutte quelle previste e disciplinate dalla medesima norma richiamata, comprese le misure protettive atipiche.

Sono state apportate modifiche anche all'art. 61 (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa). Al comma 2, lett. a) sono apportate modifiche di natura esclusivamente terminologica, mediante il riferimento alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria in maniera uniforme rispetto alle altre disposizioni del Codice che menzionano tale documento.

Più incisiva la modifica della lett. d) del medesimo comma 2. È stato, infatti, precisato che occorre che i creditori non aderenti possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale "alla data di deposito della domanda di omologazione". Si tratta del medesimo riferimento cronologico cui sono stati omologati gli altri strumenti di regolazione della crisi con riferimento al trattamento minimo dei creditori

¹⁴ L. PANZANI, *Le novità in materia di piano attestato, PRO e accordi di ristrutturazione*, cit., 57.

non aderenti o dissenzienti. Un'ulteriore modifica riguarda il comma 3 dell'art. 61. Il termine per proporre opposizione per i creditori non aderenti decorre non già dalla comunicazione, come affermava il vecchio testo della norma, ma dalla data della notificazione, in conformità alla previsione del comma 2, lett. e) della norma, che prevede che i creditori debbano ricevere dal debitore una notificazione e non una mera comunicazione. È stata inoltre espressamente contemplata la possibilità per il tribunale, previa istanza del debitore, di autorizzare le forme di notifica atipiche di cui all'art. 151 c.p.c., al fine di assicurare il contraddittorio e consentire le opposizioni da parte dei creditori non aderenti ¹⁵.

Talune modifiche hanno interessato anche le convenzioni di moratoria di cui all'art. 62. In particolare, le modifiche del comma 2 sono di natura terminologica e del tutto analoghe a quelle appena esaminate con riferimento all'art. 61: il riferimento alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria ed il chiarimento sulla misura del soddisfacimento del creditore in caso di liquidazione giudiziale. Rispetto alla seconda modifica si fa riferimento al trattamento dei creditori non aderenti ai quali vengono estesi gli effetti della convenzione che non devono essere pregiudicati "rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione". Nel comma 5, invece, sono state inserite alcune regole processuali per il caso di opposizioni proposte avverso la convenzione di moratoria, come quella sulla competenza, con il rinvio all'articolo 27, e sulla possibilità di riunione delle diverse opposizioni in un unico procedimento. La necessità di tali disposizioni deriva dal fatto che la convenzione di moratoria non ha natura giudiziale e quindi in caso di opposizione il tribunale è investito per la prima volta dell'esame dell'accordo raggiunto con i creditori.

È stato oggetto di modifiche la disciplina del Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ¹⁶.

Il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – P.R.O. è stato introdotto nel Codice della crisi d'impresa dal decreto legislativo n. 83 del 2022, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023. In recepimento della direttiva, tale strumento ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell'attività sia diretta che indiretta, mediante un procedimento meno formalizzato e caratterizzato da minori controlli e con la predisposizione di un piano esentato dal rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. A fronte di tali, significative agevolazioni, l'omologazione è subordinata alla approvazione del piano e della proposta da parte di tutte le classi di creditori. Gli interventi correttivi sono volti a chiarire e puntualizzare la disciplina ed alcuni passaggi procedurali del P.R.O. in considerazione dei primi problemi applicativi sorti sull'istituto, proprio per le novità e peculiarità che lo caratterizzano. Sono quindi state apportate le modifiche di seguito

¹⁵ L. PANZANI, *Le novità in materia di piano attestato, PRO e accordi di ristrutturazione*, cit., 57. Come si legge nella Relazione illustrativa, è stato corretto l'erroneo riferimento alla comunicazione dell'opposizione, che va invece notificata ai creditori da parte del debitore (per consentire loro il pieno esercizio del diritto di opposizione), ed è stata altresì evidenziata la possibilità per il tribunale, previa istanza del debitore, di autorizzare le forme di notifica atipiche di cui all'articolo 151 cod. proc. civ., al fine di assicurare il contraddittorio e consentire le opposizioni da parte dei creditori non aderenti.

¹⁶ Sul punto, L. PANZANI, *Le novità in materia di piano attestato, PRO e accordi di ristrutturazione*, cit., 59 ss.

descritte.

Le modifiche dell'art. 64-*bis* sono volte a puntualizzare la disciplina del P.R.O., e quindi i richiami al concordato preventivo, tenuto conto della sua natura e così ad evitare alcune incertezze applicative emerse nella prassi.

È stato, poi, inserito il comma 1-*bis* al fine di consentire al debitore che utilizza lo strumento in esame di proporre ai creditori pubblici la decurtazione dei crediti vantati: la disciplina ricalca quella prevista dall'articolo 88 senza prevedere alcuna modalità di *cram-down*, da ritenersi incompatibile con uno strumento per la cui approvazione è richiesta l'unanimità delle classi.

Nel comma 4 dell'art. in esame è stato eliminato l'aggettivo "mera", riferito alla ritualità della proposta, in ragione dei dubbi sorti sul suo contenuto pratico, considerato che, da un lato, l'accertamento sulla ritualità rappresenta una verifica sulla legalità della procedura rispetto alla quale l'aggettivo in questione non aggiunge alcunché e che, dall'altro lato, in altre disposizioni del Codice che prevedono il medesimo controllo da parte del tribunale (ad es. art. 25-*sexies* sul concordato semplificato e art. 47 sull'apertura del concordato preventivo) quell'aggettivo non è impiegato.

Al comma 8 - che contiene il criterio di verifica della fondatezza dell'opposizione all'omologazione proposta dal creditore dissenziente - è stato chiarito, come già fatto in altre disposizioni del Codice, che la soddisfazione prevista nel piano deve essere non inferiore a quella possibile in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione. Si puntualizza così il criterio temporale di riferimento per il calcolo della soddisfazione possibile in ipotesi di liquidazione giudiziale: quello della domanda proposta dal debitore (unico momento in cui appunto è possibile per il debitore parametrare la proposta alle possibili alternative per i creditori che prevede potrebbero sollevare obiezioni al piano).

Il comma 9 è stato, poi, completamente riformulato, al fine di puntualizzare la disciplina applicabile al P.R.O. nei termini che seguono: eliminazione del riferimento all'art. 84, comma 8, in quanto disposizione espunta a seguito delle modifiche apportate alla stessa norma; eliminazione del riferimento all'art. 90, che disciplina le proposte concorrenti nell'ambito del concordato preventivo, risultato erroneo in considerazione delle peculiarità del P.R.O., di cui si è detto, quale strumento utilizzabile dal solo debitore per il quale dunque non possono essere ammesse proposte di piano presentate da terzi; eliminazione del riferimento all'art. 96 in ragione delle peculiarità del PRO, nel quale, ad esempio, non vi è il necessario rispetto delle cause legittime di prelazione; inserimento del richiamo alle disposizioni sul concordato o gli ADR di gruppo (articoli da 284 a 286 - disposizioni del Capo I, Titolo VI), necessario per colmare un vuoto normativo di disciplina e assicurare la massima utilizzabilità dello strumento in esame ¹⁷; modifica del richiamo delle disposizioni del concordato preventivo applicabili nei

¹⁷ Secondo L. PANZANI, *Le novità in materia di piano attestato, PRO e accordi di ristrutturazione*, cit., 51, «Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non è quindi estraneo alla disciplina della regolazione della crisi o dell'insolvenza di gruppo, che si applica del resto anche alla composizione negoziata, istituto che ha sensibilmente influenzato la nostra procedura. La valutazione di compatibilità tra le norme sui gruppi e il P.R.O. sarà certamente più agevole per quella parte della disciplina di gruppo che si riferisce al concordato preventivo, in ragione della maggior vicinanza di questo strumento di regolazione della crisi all'istituto in esame. Rimane la difficoltà di

casi in cui vi siano operazioni di liquidazione da porre in essere in esecuzione del piano o per il buon esito della ristrutturazione (operazioni compatibili con la natura dello strumento il cui piano, pur se finalizzato alla continuità aziendale, potrebbe prevedere la liquidazione di beni non necessari per lo svolgimento dell'attività caratteristica del debitore o della stessa azienda, o di un ramo d'azienda, purché in esercizio); sostituzione del richiamo all'art. 114 quindi – che ha fatto dubitare della natura dello strumento e della possibilità di utilizzarlo anche con finalità meramente liquidatorie - con il richiamo all'art. 114-*bis*, introdotto dallo stesso decreto correttivo, contenente disposizioni applicabili alla liquidazione di beni nell'ambito del concordato in continuità aziendale; inserimento di un ultimo periodo che, in conseguenza dell'eliminazione del richiamo all'articolo 96, specifica gli effetti prodotti dalla domanda di omologazione del P.R.O. in maniera più puntuale e compatibile con la sua natura di strumento che, come detto, non richiede il rispetto delle cause legittime di prelazione. Il richiamo dell'articolo 96, dunque, non era del tutto corretto in quanto tale norma richiama anche l'articolo 153 e quindi la disciplina del concorso dei creditori sul patrimonio dell'impresa, con tutti i vincoli ivi presenti, collegati al necessario rispetto della *par condicio creditorum*.

Infine, è stato inserito il comma 9-*bis* che, al fine di agevolare la continuità aziendale e l'efficacia dello strumento in esame, detta la disciplina del trasferimento d'azienda previsto prima dell'omologazione del piano. Come già previsto in altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, è disposto che il tribunale autorizzi tale trasferimento previa verifica della sua funzionalità rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori, dettando tutte le misure ritenute opportune al fine di tutelare le istanze delle altre parti eventualmente coinvolte. È fatto salvo il rispetto dell'articolo 2112 c.c. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ed è altresì stabilito, a garanzia della correttezza e trasparenza del trasferimento autorizzato, che il tribunale verifichi anche il rispetto dei principi di competitività nella scelta dell'acquirente effettuata dal debitore.

coordinamento degli artt. 284-286 CCII, che si riferiscono al concordato di gruppo, agli accordi di ristrutturazione di gruppo e ai piani attestati di gruppo, con la disciplina del P.R.O. In linea di principio, si può ritenere che le norme dettate per il concordato preventivo di gruppo possano essere applicate alla domanda relativa al P.R.O. di gruppo. Troverà sicuramente applicazione, oltre all'art. 284, comma 3, in ordine all'autonomia delle masse attive e passive delle imprese facenti parte del gruppo, il comma 4, relativo alla maggior convenienza del piano unitario o dei piani reciprocamente collegati e coordinati. Non può evidentemente immaginarsi che possa essere applicato l'art. 285, comma 1, secondo periodo, CCII nell'ipotesi di una domanda di gruppo che preveda per una o più imprese il concordato preventivo in continuità e per una o altre imprese il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. La norma prevede si applichi soltanto la disciplina del concordato in continuità quando dal confronto dei flussi complessivi risulta che i creditori del gruppo sono soddisfatti, anche in misura non prevalente, dal ricavato prodotto dalla continuità, ma presuppone evidentemente che si tratti sempre di procedure di concordato e non di procedure relative a strumenti diversi di regolazione della crisi. Non pare peraltro che sia impossibile immaginare che vi siano, in analogia con quanto previsto dall'art. 285, comma 2, piani che prevedono operazioni infragruppo, che danno luogo relativamente ad un'impresa ad un concordato preventivo in continuità e per un'altra impresa ad un P.R.O. Per l'impresa che ha presentato domanda di P.R.O. non vi sarà la possibilità di opposizione da parte dei creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente, come prevede l'art. 285, comma 3, perché nel P.R.O. tutte le classi debbono aver votato a favore. Rimarrà invece il limite dell'omologazione stabilito dal comma 4, quando il tribunale ritenga che i creditori di ogni impresa siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverrebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa».

4. Procedimento unitario.

Come è noto, le disposizioni processuali del nuovo Codice della crisi disciplinano, in modo appunto "unitario" i percorsi di accesso ai diversi strumenti di regolazione della crisi o procedure di insolvenza, sia pure differenziandosi rispetto a ciascun istituto, in base alle caratteristiche specifiche che ne connotano la fase di apertura e la produzione di effetti erga omnes, che può a sua volta dipendere da diverse modalità di coinvolgimento dei creditori, quanto, piuttosto, da una valutazione puramente giudiziale.

Tale disciplina va ricondotta, in primo luogo, alle scelte anche valoriali contenute nella legge delega n. 155/2017 e, in particolare, sul piano processuale, alle indicazioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. D), E), a tenore delle quali il Legislatore delegato era chiamato a "d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato; e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge"¹⁸.

La disciplina del c.d. procedimento unitario è stata, pertanto, demandata al titolo III del Codice, che con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (nella prassi spesso definito Correttivo – ter in quanto terzo intervento modificato del Codice, pur se tecnicamente è piuttosto un correttivo *bis*, essendo il d.lgs. n. 83/2022 normativa di attuazione della Direttiva n. 1023/2019) muta rubrica, coerentemente, da "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" in "procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza". Tale titolo è a sua volta diviso in quattro capi, rispettivamente dedicati alla giurisdizione, competenza, cessazione dell'attività del debitore, accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

¹⁸ Cfr. legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Peraltro, la disposizione dell'art. 65 comma 2 – secondo cui “si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” – rende il procedimento unitario applicabile anche all'intera materia del sovraindebitamento, ad eccezione dell'art. 44 (del resto, al fine di fugare ogni dubbio, anche l'art. 270 comma 5 ha cura di compiere un analogo rinvio, secondo principio di compatibilità, per la procedura di liquidazione controllata, prevista nel capo IX del titolo V).

Se pure è vero, quindi, che ciascuno strumento regolatorio o ciascuna procedura mantengono delle proprie specificità, a volte anche marcatamente divergenti, v'è da considerare che gli artt. 27 e ss. del Codice aspirano a dettare una disciplina tendenzialmente unitaria della fase processuale di accesso, omologazione (se prevista) ed eventuale impugnazione dei provvedimenti resi in sede giudiziale.

Vediamo ora quali modifiche vengono apportate a questa disciplina dal nuovo Correttivo (d.lgs. n. 136/2024)¹⁹.

In primo luogo, va premesso che la scelta di fondo appare quella di mettere crisi e insolvenza sullo stesso piano, almeno in questo secondo caso purché ancora suscettibile di positiva evoluzione, consentendo in via prioritaria di ricercare soluzioni conservative dell'impresa o, comunque, diverse dall'approdo della liquidazione giudiziale. Ciò emerge da una disposizione centrale come l'art. 7 (che è stato minimamente ritoccato sul piano puramente formale al comma 3), il quale dopo aver sancito al primo comma, appunto, che “Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41”, pone un principio di priorità di trattazione per le domande rivolte “a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata”. Tale priorità logico giuridica, che peraltro era già stata affermata per il concordato preventivo dalle stesse S.U. della Cassazione²⁰, incontra però tre limiti, dovendo ritenersi che detta precedenza venga meno quando: a) la domanda regolatoria sia manifestamente inammissibile; b) quando il piano appaia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati, oppure c) quando nella proposta non sia espressamente indicata la convenienza per i creditori (e nel piano di concordato in continuità le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori)²¹.

¹⁹ Per un primo commento al nuovo Correttivo cfr. PANZANI, *Lo schema di decreto correttivo al Codice della crisi, in ildirittodellacrisi*; FERRO, *Il completamento della prima fase della riforma concorsuale: il punto tra diritto interno e diritto europeo*, in *Fallimento*, 2025, 1. Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 27/09/2024, è entrato in vigore lo scorso 28/09/2024.

²⁰ Secondo Sez. U, sent. n. 9935 del 15/05/2015, Rv. 635322-01, in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dalla l. fall., artt. 162, 173, 179 e 180, e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.

²¹ PAGNI, *Il Decreto correttivo 13 settembre 2024, n. 136: una guida alla lettura*, in *ildirittodellacrisi*, afferma che “la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale può essere inibita come effetto della richiesta di applicazione di misure protettive sia nella composizione negoziata che nel procedimento unitario, ove non è impedito

Tanto rilevato, ecco una illustrazione schematica delle modifiche principali apportate sul piano processuale:

- a) in tema di competenza, l'art. 27 intende meglio specificare l'attribuzione della medesima in capo al tribunale che sia sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, non più per "i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria", ma "relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria"²². Va ricordato che, in passato la S.C. aveva adottato una interpretazione restrittiva della disposizione, basata sul dato letterale, riservando la competenza del tribunale delle imprese alle sole procedure intraprese da società che già si trovassero in amministrazione straordinaria²³, sì che la modifica normativa appena introdotta appare destinata ad avere un impatto processuale notevole, tale da necessitare, probabilmente, anche di una qualche riorganizzazione tabellare dei tribunali "distrettuali", destinati verosimilmente a ricevere un maggiore afflusso di procedimenti in questa materia;
- b) l'art. 37 viene modificato introducendo una novità di un certo rilievo: è noto che per le start up vige un divieto temporaneo di assoggettamento al fallimento (ora liquidazione giudiziale) ed alle altre procedure concorsuali previste per le imprese maggiori, ex art. 31 del d.l. n. 179/2012, conv. con modd. dalla l. n. 221/2012; ora invece l'art. 37 concede a tale categoria di imprese, purché di dimensioni non minori²⁴, la possibilità di accedere – esclusivamente a fronte di una propria domanda – sia alla liquidazione giudiziale che agli altri strumenti di regolazione della crisi: l'esenzione dell'art. 31 cit. diviene, per così dire, unilaterale, derogabile dall'esclusiva iniziativa della debitrice;
- c) una modifica non irrilevante attiene alla notifica della domanda proposta da terzi nei confronti del debitore (deve ritenersi per l'apertura della liquidazione giudiziale o controllata), ove al comma 7 dell'art. 40 si specifica il tipo di pubblicità integrativa da assicurare nel caso in cui il procedimento notificatorio – che va eseguito tramite PEC - non giunga a buon fine per causa imputabile allo stesso debitore:

che il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale comunque si svolga, conduca eventualmente al rigetto della domanda, e, nel corso dell'istruttoria, vengano domandate misure cautelari da parte di chi abbia richiesto la liquidazione giudiziale. Il raccordo tra queste misure e la protezione del patrimonio chiesta dal debitore è regolato dall'art. 54, comma 1". Cfr. altresì PAGNI, *Le novità del procedimento unitario dopo il d.lgs. n. 136/2024*, in *Fallimento*, 2025, 1.

²² Nella relazione di accompagnamento si specifica che l'interpretazione restrittiva della disposizione dell'art. 27, comma 1, volta a valorizzare la particella "in", "seppure basata sul dato strettamente letterale della norma, la rende priva di utilità. Se infatti un'impresa ha già avuto accesso all'amministrazione straordinaria non può utilizzare gli strumenti giudiziali di regolazione della crisi e dell'insolvenza regolati dal Codice. Lo scopo della norma era invece quello di radicare presso il tribunale di maggiori dimensioni, e quindi più specializzato, le procedure e gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza relativi alle imprese di grandi dimensioni". La relazione illustrativa è per maggiore comodità unita al presente contributo.

²³ Cfr. Sez. 6-1, ord. n. 19618 del 9/07/2021, Rv. 661662-01, che affrontando il c.d. caso "Ferrarini" ed il conseguente conflitto di competenza fra il Trib. di Reggio Emilia e quello di Bologna, aveva statuito che in tema di concordato preventivo del debitore che abbia i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, resta ferma la competenza del tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali, poiché ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la competenza dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese è riservata ai soli procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano già state ammesse all'amministrazione straordinaria.

²⁴ Per la definizione di impresa minore vds. art. 2 lett. d) c.c.i.i.

Testo originale	Testo modificato
<p>Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.</p>	<p>Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata.</p>

Il procedimento notificatorio previsto dall'art. 40, comma 7, viene così differenziato in modo pronunciato dall'analogo procedimento previsto dal comma successivo, incentrato invece sulla consegna a mani seguita - in caso di impossibilità - dal deposito presso la casa comunale, distinguendosi le due ipotesi a seconda che le notifica a cura dell'ufficio, tramite posta elettronica certificata, non risulti possibile per causa imputabile al destinatario oppure a quest'ultimo non sia addebitabile²⁵; sempre in tema di notificazione degli atti, va notato che nel giudizio di impugnazione avanti alla Corte d'appello, l'art. 51, comma 6, prevede ora - a seguito dell'ultimo correttivo - che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano notificati dal reclamante e non più dalla cancelleria;

- d) all'ultimo comma dell'art. 40, dove è disciplinato il caso in cui il debitore sia attinto da una domanda di apertura della liquidazione giudiziale e questi intenda a sua volta promuovere - in via riconvenzionale - una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, si fissa un termine di decadenza per tale iniziativa difensiva, stabilendo che

²⁵ Per completezza si deve considerare che Cass. civ., Sez. III, 21/11/2023, n. 32287, con ordinanza interlocutoria aveva rinviato alle Sezioni Unite per stabilire le conseguenze derivanti dalla notifica telematica non completata per casella piena del destinatario; la recentissima Sez. U, sent. n. 28452 del 5/11/2024 - Rv. 672742-01, ha quindi stabilito che la notificazione eseguita a mezzo PEC dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.

essa va proposta "entro la prima udienza"; il Correttivo ter intende rafforzare la preclusione che ne deriva (sulla cui superabilità una parte della giurisprudenza di merito si era interrogata) specificando che detta prima udienza è quella "fissata ai sensi dell'articolo 41", ossia quella fissata per la convocazione delle parti dal tribunale²⁶;

- e) una delle principali modifiche riguarda la fase c.d. prenotativa ex art. 44 che, per ragioni espositive ed il suo collegamento con l'art. 46, sarà affrontata nel paragrafo successivo, dedicato al concordato preventivo;

- f) una modifica peculiare è apportata in tema di condanna alle spese e c.d. raddoppio del pagamento del contributo unificato, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; il nuovo comma 15 dell'art. 51 dispone, infatti, che "In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-*quater*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del Codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002";

- g) modifiche chiarificatrici o più sostanziali vengono apportate agli artt. 54 e 55 c.c.i.i. in tema di misure protettive e cautelari; ricordato che anche la definizione di queste è oggetto di un intervento modificativo all'art. 2 c.c.i.i.²⁷, all'art. 54 si precisa meglio che le misure cautelari possono essere richieste "in pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-*sexies* e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale" così da chiarire che l'utilizzo delle medesime può avvenire anche per il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che contemporaneamente conosce l'introduzione della domanda con riserva all'art. 25 *sexies*, comma 1, ultimo periodo, purché sia rispettato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della chiusura della precedente fase di composizione necessaria; coerentemente anche il comma 2 dell'art. 54 precisa che la richiesta di misure protettive può avvenire anche con la domanda ex art. 25 *sexies*, inoltre, cercando di superare alcune distonie

²⁶ F. De Santis, in *La nuova crisi di impresa: le novità relative al procedimento unitario*, in *avvocati.it*, formula alcune critiche al diverso regime preclusivo previsto ai commi 9 e 10 dell'art. 40: mentre infatti nel caso di pendenza di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta sino alla rimessione al collegio per la decisione, nel caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un terzo, il debitore può domandare l'accesso ad uno strumento regolativo solo entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41.

²⁷ L'art. 2, lett. p), così come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, definisce le misure protettive come "le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (l'integrazione riguarda il riferimento alle "condotte"); la successiva lett. q) definisce, invece, le misure cautelari come "i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni" (in questo caso la novità riguarda il riferimento all'attuazione delle decisioni).

interpretative della prassi, la norma precisa che le misure protettive possono essere richieste anche in un momento successivo al deposito del ricorso iniziale: "Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza"; a tal proposito il successivo art. 55 precisa che per le stesse vale la regola del necessario contraddittorio solo nel caso in cui la richiesta successiva riguardi misure diverse da quelle del comma 1 (le c.d. misure protettive tipiche o ad effetto semiautomatico)²⁸;

- h) da notare, infine, una modifica di ordine generale prevista all'art. 9, comma 2, il quale richiedeva, salva diversa disposizione, l'obbligo della difesa tecnica nelle procedure disciplinate dal codice (una delle eccezioni principali riguarda certamente l'art. 40 comma 5, che abilita il debitore a stare in giudizio personalmente nel procedimento di liquidazione giudiziale); ora la nuova formulazione dell'art. 9 cit. parla, in modo più specifico, di "procedimenti disciplinati dal presente codice", con espressione che appare più lata di quella precedente²⁹.

Nel rinviare al commento alla norma transitoria contenuta nell'art. 56 del d.lgs. n. 136/2024 (infra par. 10), occorre qui ricordare come la regola generale dell'applicabilità delle nuove norme ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Correttivo, sia stata oggetto anche di un intervento di interpretazione autentica con il d.l. 29 novembre 2024, n. 178³⁰.

5. Concordato preventivo.

Solo apparentemente marginali, ma in realtà dense di portata applicativa, le modifiche e le integrazioni che il d.lgs. n. 136/2024 introduce nell'istituto del concordato preventivo³¹.

In primo luogo, appare evidente l'attenzione del legislatore per la fase di accesso a questo strumento che, molto spesso, nella pratica avviene attraverso la richiesta di concessione di un termine per poter poi depositare il piano e la proposta concordataria vera e propria. Si tratta della domanda o accesso con riserva di cui all'art. 44 c.c.i.i., che ha preso il posto, fin dal 15 luglio 2022, del vecchio "concordato in bianco".

Le modifiche riguardano quindi l'art. 44 c.c.i.i. *in primis*, ma anche il suo collegamento

²⁸ Ampia ricostruzione in CARRATTA, *Misure protettive e cautelari e composizione negoziata della crisi*, in *ilcaso.it*, 2022; BACCAGLINI – CALCAGNO, *Le misure protettive e cautelari nel CCII*, in *ildirittodellacrisi*.

²⁹ Nella relazione si osserva che la modifica ha la finalità di "adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, che non si riferisce alle "procedure concorsuali" ma agli "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" ed ai relativi procedimenti".

³⁰ L'art. 8 del d.l. n. 178/2024 dispone: "L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati".

³¹ NARDECCHIA, *Le modifiche alla disciplina del concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2025, 1.

con il successivo art. 46, che diverse difficoltà interpretative avevano sollevato.

Vale la pena riportare il nuovo testo dell'art. 44, a confronto con la precedente "versione", proprio per l'importanza della disposizione (in grassetto-corsivo le novità).

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 44. Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione</p> <p>1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64- bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;</p> <p>b) nomina un commissario giudiziale,</p>	<p>Art. 44. Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione</p> <p>1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) <i>fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64- bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;</i></p> <p>b) nomina un commissario giudiziale,</p>

disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi **e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);**

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione **sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria** che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) idem

1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e

	<p>2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p> <p>1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi del comma 1.</p> <p>1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovare del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto. [...]</p>
--	---

Le novità richiamate ruotano essenzialmente su tre profili³²:

- a) l'art. 44 viene limitato alla fase "prenotativa", nella quale non vi è stato ancora il deposito

³² La relazione tecnica di accompagnamento afferma che "si allinea la lettera a) del comma 1, alle modifiche apportate all'articolo 46, dal quale è stato espunto il riferimento alla domanda prenotativa per le ragioni, di natura sistematica di cui si dirà di seguito. L'allineamento avviene inserendo la puntualizzazione sugli effetti connessi al deposito della domanda prenotativa nell'ambito di una fase del procedimento unitario che non necessariamente conduce al concordato preventivo e contemporaneamente chiarendo che l'articolo 46 è norma di per sé destinata a operare solo con riferimento alla domanda "piena" che sia volta a ottenere l'apertura della procedura di concordato. In questo modo, se il debitore, proponendo la domanda ex articolo 40 con riserva di presentare la proposta, il piano e gli accordi (la "domanda ex articolo 44", infatti, come tale non esiste, essendo la medesima domanda che si propone col ricorso previsto all'articolo 40, senza il deposito della documentazione completa), non sceglie lo strumento, il regime applicabile è quello, più rigido, del concordato preventivo".

del piano e della proposta e, a ben vedere, non è neppure necessaria una scelta definitiva dello strumento utilizzabile, posto che la domanda con riserva potrebbe sfociare, sia nella richiesta di ammissione al concordato preventivo "pieno" (cioè integrato dalla documentazione inizialmente mancante), sia nella richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione sia, come noto, nella richiesta di ammissione al c.d. PRO (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione); al contempo l'art. 46 resta a disciplinare la gestione dell'impresa e le autorizzazioni nella fase di concordato preventivo "pieno";

- b) viene assegnato un ruolo centrale al progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai fini della possibilità di proroga del termine inizialmente concesso (nella pratica quasi sempre nella misura massima di 60 gg., prorogabili appunto sino a complessivi 120 gg.); nulla vieta, peraltro, che detto progetto venga presentato sin dall'inizio e non soltanto al momento della proroga, così da operare una sorta di *discovery* anticipata delle intenzioni del debitore; del resto, occorre notare, se un simile progetto – che sottintende una cultura di programmazione e di tempestiva adozione delle iniziative per fronteggiare la crisi o l'insolvenza da parte dell'imprenditore – è richiesto anche nella composizione negoziata, non è fuori luogo pretendere la redazione anche in questa sede, quantomeno al fine di comprovare il progresso delle iniziative prescelte per operare il *turnaround* aziendale;

- c) viene altresì previsto un regime autorizzatorio e di gestione dell'impresa durante l'accesso con riserva coerente con lo strumento che si è scelto di utilizzare conformemente al progetto depositato; se, infatti, il nuovo comma 1 *ter* delinea un regime ordinario coerente con una proposta di tipo concordatario, prevedendo l'inefficacia degli atti non autorizzati e, in tal caso, la revoca del decreto di assegnazione del termine, il successivo comma consente al debitore di "scegliere" un diverso regime gestorio – più libero - qualora proponga l'utilizzo di uno strumento giudiziario meno "invasivo", quale l'accordo di ristrutturazione o il PRO (nel primo caso fruendo di fatto di una piena capacità, paragonabile all'imprenditore *in bonis*, nel secondo potendo operare liberamente ma con possibilità di opposizione del commissario giudiziale ad atti di straordinaria amministrazione incoerenti con la soluzione della crisi o, peggio, dannosi per i creditori); naturalmente, si dovrà accertare in concreto che la nuova facoltà introdotta dal comma 1 *quater* non venga utilizzata in modo abusivo, così come l'eventuale verificarsi di situazioni limite, caratterizzate da "ripensamenti" contraddittori, pure astrattamente possibili, fra strumenti eterogenei o, ancora, passaggi da gestioni "libere" a situazioni di spossamento minore, che dovranno essere governati tenendo ben presente il principio di buona fede ed i doveri più generali imposti dall'art. 4 c.c.i.³³.

Le novità riguardano, ancora, una norma centrale come l'art. 47 c.c.i.i. in tema di

³³ Il d.lgs. n. 136/2024 ha inteso generalizzare i doveri di collaborazione e di buona fede previsti dall'art. 4, estendendoli a tutti i soggetti comunque interessati dalla ristrutturazione. Il primo comma, così come modificato, prevede, infatti, che "Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza". Del pari, anche l'ultimo comma dell'art. 4 è divenuto "4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6".

ammissione allo strumento concordatario. In questo caso, il legislatore del correttivo si preoccupa di chiarire che il vaglio del tribunale deve riguardare, sin da subito, "la corretta formazione delle classi"; aspetto che rileva con particolare riguardo per il concordato in continuità, nel quale il Codice della crisi impone il classamento di tutti i creditori quale adempimento preliminare non solo ai fini della loro votazione, ma anche allo scopo di consentire quella che la Direttiva 1023/2019 definisce "cross class cram down", ossia la ristrutturazione trasversale richiesta quando, nella tipologia concordataria in continuità, manchi l'adesione della totalità delle classi (su tale aspetto di ritornerà in relazione all'art. 112 c.c.i.i.). Sempre nell'art. 47 si chiarisce che l'obbligo di rendicontazione mensile che il debitore deve fornire, a tutela dell'interesse dei creditori e al fine di consentire di verificare l'eventuale distonia fra realtà ed assunzioni del piano industriale, prosegue anche a seguito dell'ammissione allo strumento e non nella sola fase con riserva.

Anche una norma come l'art. 84 c.c.i.i. nel quale troviamo "scolpita" la distinzione fra concordato in continuità (diretta o indiretta) e concordato liquidatorio, oltre che con assuntore, non è andata esente da modifiche. Al comma 1 si inserisce l'espressione "anche con cessione dei beni", per chiarire che tale modalità è pur sempre una forma di liquidazione del patrimonio. La novità di maggiore interesse è data però dalla riscrittura del comma 6, così come segue.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.</p>	<p><i>6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.</i></p>

La novità si apprezza ponendola in relazione con la definizione di valore di liquidazione di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), che sino ad ora aveva dato luogo a divergenze interpretative. Si tratta di un concetto che, come intuibile, risulta molto rilevante nel "nuovo" concordato preventivo, in quanto ad esso si ricollega non soltanto una generica valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ma lo stesso rileva anche ai fini della legittimità del trattamento riservato ai creditori nelle ipotesi in cui il tribunale debba procedere al *cram down* ovvero verificare la modalità di distribuzione del c.d. "surplus" concordatario, nel caso in cui il debitore scelga di offrire un trattamento basato sul principio della *relative priority rule*.

La nuova definizione di valore di liquidazione, contenuta al cit. art. 87, fa riferimento "al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese".

Tale inserimento persegue essenzialmente una finalità di chiarezza³⁴: si stabilisce infatti che in tale valore rientra quanto è ragionevolmente ottenibile con le azioni esperibili dal curatore (si pensi ad un'azione di responsabilità verso i sindaci e gli amministratori, oppure all'esito ragionevolmente favorevole di una o più revocatorie...). Più complesso il riferimento al valore dell'azienda in esercizio, laddove il *going concern* sia stato definitivamente perduto e la soluzione concordataria non possa che passare, in tutto o in parte, attraverso uno smembramento dell'azienda e – quantomeno in parte – per una cessione atomistica di beni strumentali e merci di magazzino. Il valore di liquidazione è destinato a rilevare anche per l'attestazione resa dal professionista indipendente, sotto molteplici profili (ad es. nel concordato con continuità aziendale, "che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale" ex art. 87 co. 3; oppure l'attestazione specifica di cui all'art. 88 in caso di transazione fiscale)³⁵.

Da notare anche la nuova previsione, nell'art. 85 dedicato alla formazione delle classi, circa l'obbligo di classare separatamente "le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta". Pur essendo la modifica in astratto molto rilevante, in quanto è palese il riferimento dimensionale

³⁴ La relazione tecnica di accompagnamento afferma che (si) "sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 al fine di inserire, come anticipato, la definizione di valore di liquidazione. Tale valore viene individuato come quello realizzabile, nell'ambito della liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti e si precisa altresì che in esso debba essere ricompreso anche il maggior valore economico, realizzabile sempre in sede di liquidazione giudiziale, collegato alla cessione dell'azienda in esercizio, laddove possibile. Si chiarisce infine che, nel determinare il valore di liquidazione, occorre tener conto anche del possibile e ragionevole esito positivo di azioni recuperatorie o risarcitorie collegate alla liquidazione giudiziale (come, ad esempio, le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità promosse dal curatore), al netto delle relative spese".

³⁵ Particolare rilievo hanno, al riguardo, i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, approvati dal CNDCEC lo scorso 8/05/2024, al fine di adeguare la precedente versione al nuovo Codice della crisi.

alla definizione unionale delle P.M.I., la struttura tradizionalmente "polverizzata" ed a base familiare delle imprese italiane fa sì che, in concreto, l'esigenza di classamento separato delle imprese creditrici di dimensioni superiori rispetto a quelle "minori" (come a contrario si ricava dalla norma) non sia così frequente.

Tralasciando in questa sede ulteriori emende ad errori materiali, così come lo spostamento di disposizioni per migliorare l'aspetto formale-sistematico del codice, si vuole qui portare l'attenzione su tre ulteriori novità apportate dall'ultimo Correttivo.

La prima, attraverso l'introduzione di un nuovo art. 93 *bis* c.c.i.i., intende chiarire che anche i decreti del giudice delegato e del tribunale, adottati nell'ambito del concordato preventivo, sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124, mentre gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito all'espressione "curatore" quella di "commissario" o "liquidatore giudiziale"³⁶.

La seconda riguarda una modifica all'art. 112 c.c.i.i. in tema di ristrutturazione trasversale che, come già accennato, aveva interrogato gli operatori³⁷.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;</p> <p>b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un</p>	<p><i>2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</i></p> <p><i>a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;</i></p> <p><i>b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un</i></p>

³⁶ Il dubbio era stato sollevato, fra l'altro, da Sez. 1, ord. n. 12523 dell'8/05/2024, Rv. 670980-01, ove aveva stabilito che il reclamo previsto dall'art. 124 del d. lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), a differenza delle norme contenute negli artt. da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato in via analogica a procedure di diversa natura, in mancanza di uno specifico richiamo normativo.

³⁷ ROLFI, *Ristrutturazione trasversale e principio di non discriminazione: todos caballeros?*, in *Fallimento*, 2024, 12.

<p>trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;</p> <p>c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;</p> <p>d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.</p>	<p><i>trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;</i></p> <p><i>c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;</i></p> <p><i>d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.</i></p>
--	--

Il chiarimento principale riguarda il significato da attribuire all'espressione "in mancanza", che non dovrebbe essere collegato – come qualcuno aveva sostenuto a fronte di un testo suscettibile di più letture possibili – all'ipotesi in cui non sia raggiunta l'unanimità delle classi favorevoli, bensì al caso di mancato raggiungimento della maggioranza delle classi favorevoli, ciò che renderebbe possibile l'approvazione della proposta concordataria con il solo voto favorevole di una classe, pur se variamente qualificata. Si tratta di un aspetto di rilievo, già oggetto nella prassi di diversificate soluzioni, in quanto una diversa lettura della disposizione in esame è tale da spostare l'ago della bilancia della nuova ristrutturazione concordataria fra effettiva (e tradizionale) base convenzionale, oppure puramente legale, così come ridisegnata dal Codice della crisi³⁸.

La terza modifica di rilievo riguarda l'inserimento di un nuovo art. 118 *bis* che consente modificazioni del piano successivamente alla omologazione, secondo un modello procedimentale già applicato agli accordi di ristrutturazione dei debiti (vds. art. 58 co. 2 c.c.i.i. e, in precedenza, art. 182 *bis* co. 8 come novellato dal d.l. n. 118/2021, conv. con modd. dalla l. n. 147/2021). Tali modifiche del piano si caratterizzano per essere: a) necessarie; b)

³⁸ Esemplificativo, in tal senso, l'esempio esposto da NATOLI – PALAZZOTTO, *La ristrutturazione trasversale: un caso pratico*, in *dirittodellacrisi* (con postilla di LEUZZI), ove appunto il tema principale riguarda l'individuazione della classe che da sola è idonea a determinare l'approvazione del concordato nel caso di ristrutturazione trasversale. Consultabile al seguente link: <https://dirittodellacrisi.it/blog/la-ristrutturazione-trasversale-un-caso-pratico>.

sostanziali; c) funzionalmente rivolte all'adempimento della proposta iniziale. La modifica che si vuole apportare deve, inoltre, essere accompagnata da una relazione di attestazione di un professionista indipendente, (la norma parla di "rinnovo" dell'attestazione) ed il meccanismo di approvazione è basato su una sorta di silenzio-assenso procedimentale, che non richiede la ripetizione delle votazioni, in quanto la modifica, una volta pubblicata sul registro delle imprese, può essere opposta dai creditori entro 30 gg., dopo di che è sottoposta al vaglio del tribunale nelle forme dell'art. 48 c.c.i.i.).

6. Trattamento dei creditori erariali e *cram down*.

Il trattamento dei creditori erariali nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza era affidato, essenzialmente, agli artt. 63 (in tema di accordi di ristrutturazione), 80 (sull'omologazione del concordato minore) e 88 (in materia di concordato preventivo).

Il terzo intervento sul Codice modifica in modo incisivo l'art. 63 e, oltre a ritoccare anche l'art. 88, inserisce, per la prima volta, la possibilità di raggiungere accordi di carattere transattivo con l'erario, anche in sede di composizione negoziata. Tale risultato è raggiunto attraverso l'aggiunta di un nuovo comma 2 *bis* all'interno dell'art. 23 c.c.i.i., rubricato "conclusione delle trattative".

Iniziando proprio da quest'ultima novità, occorre subito aggiungere che la mancanza di una possibile intesa transattiva con le amministrazioni finanziarie nella composizione negoziata era stata da più parti indicata come una delle cause dello scarso *appeal* dimostrato, almeno inizialmente, dal nuovo istituto. Il Correttivo, da questo punto di vista, colma una lacuna effettiva e, soprattutto, vale a rendere l'erario uno dei possibili interlocutori del debitore sin dalla fase delle trattative stragiudiziali.

Vediamo come è stato realizzato questo intervento normativo.

La nuova disposizione inizia prevedendo che "nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori". Si specifica, quindi, che l'accordo può avere contenuto remissorio o dilatorio, come pure – deve ritenersi – un *mix* di entrambi.

Tale accordo incontra due limiti ben precisi: a) in primo luogo si specifica che "la proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea", con espressione che sembra poter riguardare anche l'IVA; b) *in secundis*, dai crediti erariali oggetto di possibile accordo sono esclusi non solo quelli degli enti locali (si pensi all'IMU), ma altresì quelli di carattere previdenziale e assistenziale, il che – forse – appare una limitazione non secondaria all'utilizzo di questo nuovo istituto.

Dal punto di vista operativo la proposta di trattamento dell'erario deve essere accompagnata da una "relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale", nonché da una ulteriore relazione "sulla completezza e veridicità dei dati aziendali" redatta da chi si occupa della revisione contabile dell'azienda o, in mancanza, da un revisore legale iscritto nell'apposito

registro. Vale la pena osservare che nelle imprese in cui manchi un soggetto incaricato stabilmente della revisione contabile, la relazione potrà essere unica se il professionista indipendente è altresì in possesso – come comunemente avviene – della qualifica di revisore legale.

L'accordo viene sottoscritto dalle parti: la forma scritta è quindi essenziale ai fini dell'accordo con l'erario, a pena di validità del medesimo e produce i suoi effetti dal momento del suo deposito presso il tribunale competente. Naturalmente, l'accordo va altresì comunicato all'esperto che si occupa della specifica composizione negoziata nella quale è nata l'intesa con la parte pubblica.

Si prevede, inoltre, che "il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti". L'autorizzazione viene quindi inserita come momento estrinseco rispetto alla conclusione dell'accordo e quale momento successivo al suo perfezionamento, finalizzato a consentire che lo stesso però possa essere eseguito e produca pienamente i suoi effetti.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste superiore a sessanta giorni, l'accordo si risolve di diritto. La medesima circostanza si verifica in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata.

Veniamo ora al nuovo art. 63 (transazione su crediti tributari e contributivi nell'ADR). Dal punto di vista oggettivo, qui l'accordo può riguardare tutti i tipi di tributi (compresa l'IVA, alla luce della evoluzione della giurisprudenza nazionale e unionale in materia), esclusi quelli facenti capo agli enti locali, nonché i crediti afferenti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, cui il nuovo Correttivo ha aggiunto anche i premi relativi a forme assicurative obbligatorie.

L'attestazione del professionista indipendente (in merito all'attuabilità dell'accordo ed alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei) deve riguardare anche la "convenienza" del trattamento assicurato ai creditori erariali.

Tralasciando gli aspetti operativi relativi alle modalità di adesione degli uffici finanziari, la nuova formulazione della norma prevede che la richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti possa essere avanzata, naturalmente ove la stessa si basi anche su una transazione fiscale, soltanto una volta ottenuta l'adesione dell'erario o decorso il termine di novanta giorni (prorogato ex lege in caso di modifiche o di presentazione di una nuova proposta) di cui al comma 2 della stessa disposizione, termine entro il quale l'amministrazione deve manifestare il proprio consenso, in difetto del quale maturerà un silenzio-diniego³⁹.

I commi 4 e 5 disciplinano il c.d. *cram down* od omologazione "forzosa", ossia la possibilità per il tribunale, su richiesta del debitore, di omologare l'accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione dell'erario. Si specifica che ciò vale anche nel caso di voto contrario (quindi espresso) della parte pubblica. È tuttavia previsto che ricorrano alcune condizioni:

³⁹ Sulla necessità di attendere il maturare del termine di 90 gg. per poter richiedere l'omologazione "forzosa" dell'accordo, cfr. la recentissima decisione resa da Cass. Sez. 1, n. 34377 del 24/12/2024, in corso di massimazione.

- a) l'adesione dell'erario deve essere necessaria, al fine di raggiungere le percentuali rispettivamente previste dall'art. 57 comma 1 e 60 comma 1;
- b) l'accordo non deve avere carattere liquidatorio;
- c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti deve essere pari ad almeno un quarto dell'ammontare complessivo dei crediti;
- d) il soddisfacimento offerto all'erario deve essere non inferiore a quello che lo stesso può ritrarre dall'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
- e) viene aggiunta una percentuale minima di soddisfacimento riguardante l'erario che deve essere di almeno il 50% dell'ammontare di ciascun credito fiscale, previdenziale o assistenziale, esclusa dal computo la parte relativa alle sanzioni e interessi; tale percentuale sale al 60% nel caso in cui i crediti relativi ai soggetti aderenti all'accordo e diversi dal fisco sia inferiore ad un quarto dell'ammontare complessivo dei crediti.

La nuova formulazione della norma prevede, poi, alcune ipotesi che impediscono in ogni caso, e quindi in via assoluta, il *cram down* giudiziale:

- a) quando "fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto"; (la disposizione specifica che tale condizione può ricorrere anche quando la prosecuzione dell'attività di impresa, anche in via parziale, è avvenuta a seguito di fusione, scissione, cessione d'azienda, conferimento o affitto ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi rispetto ad un imprenditore che aveva a sua volta concluso una transazione risolta di diritto a causa del suo inadempimento);
- b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

"1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data;

2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente".

Tale complesso di modifiche irrigidisce certamente l'utilizzo dell'ADR in presenza di un debito consistente di carattere fiscale.

Occorre a questo punto rilevare che l'art. 80, in tema di concordato minore, è stato solo lievemente ritoccato. Tale disposizione, quindi, continua a prevedere che "il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la

proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie" risulta conveniente, specificando, tuttavia, che tale convenienza va valutata rispetto all'alternativa della "liquidazione controllata": si cerca in tal modo di risolvere taluni dubbi sulla tipologia di raffronto che occorre stabilire per valutare la convenienza del trattamento, evidenziando come l'alternativa da considerare non debba essere quella fondata sull'esecuzione individuale.

Alcuni interventi non secondari sono stati apportati anche all'art. 88 c.c.i.i., in primo luogo chiarendo, con un *incipit* meno ambiguo, che la transazione fiscale è compatibile anche con il concordato preventivo in continuità. A riprova di ciò il comma 2 specifica che "l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non peggiore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale".

Viene poi distinta l'operatività del *cram down* a seconda della natura, liquidatoria o in continuità del piano concordatario.

Nel primo caso, "il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando" a) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1; b) il trattamento è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Nel caso di concordato in continuità, invece, il tribunale omologa se a) "ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2"; b) il trattamento non è peggiore rispetto a quello ritraibile dal creditore erariale nell'alternativa della liquidazione giudiziale.

Si specifica poi, superando una diatriba formatasi nella giurisprudenza di merito, che nel caso di ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, comma 2 c.c.i.i., per potersi applicare il *cram down* l'adesione della parte pubblica deve essere determinante al fine di raggiungere la maggioranza delle classi aderenti alla proposta di concordato, mentre nell'ipotesi alternativa dell'omologazione "trasversale" con una sola classe privilegiata aderente, il *cram down* non può surrogare tale condizione ed il voto favorevole dell'erario deve essere comunque espresso⁴⁰.

⁴⁰ Nella giurisprudenza di merito può ricordarsi Trib. Genova, 17 giugno 2024, secondo cui "con riferimento alla avvenuta approvazione di un concordato in continuità aziendale da parte di tutte le classi, come richiesta dall'art. 109, comma 5, C.C.I. a fini omologatori, le due ipotesi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 112 C.C.I. per potersi, in mancanza, comunque addvenire, qualora ricorrano le altre condizioni previste dalle lettere a), b) e c), all'omologazione eteronima di detto concordato da parte dell'autorità giudiziaria (lettera che recita: "la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione"), come ben argomentato dal Tribunale di Bergamo, 11 aprile 2023, sono chiaramente alternative fra loro e il caso della classe "svantaggiata" (o "interessata" a secondo dell'orientamento) permette proprio di intervenire, in una ideale graduazione, quando anche la maggioranza non è raggiunta, in quanto fornisce una soluzione per detta ipotesi che permette di non dover ricorrere all'applicazione estensiva di uno strumento che trae le proprie origini nel contesto del concordato liquidatorio, tutto incentrato sul prevalere della maggioranza, laddove il concordato in continuità dovrebbe appunto caratterizzarsi per l'unanimità delle classi, ragion per cui non può essere accolta la tesi secondo la quale il *cram down* fiscale e previdenziale, come previsto dall'art. 88, comma 2 bis, C.C.I., potrebbe servire a realizzare i presupposti della c.d. ristrutturazione trasversale e, quindi, a consentire l'omologazione del concordato in continuità aziendale anche in presenza dell'approvazione da parte di una sola classe di creditori".

L'ultimo Correttivo, infine, ha inserito la possibilità di transazione fiscale anche nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e nel concordato nella liquidazione giudiziale. Nel primo caso, coerentemente con la natura dell'istituto – che richiede per la sua approvazione il consenso dell'unanimità delle classi – il nuovo comma 1 *bis* dell'art. 64 *bis* c.c.i.i. non prevede alcun intervento giudiziale volto a "forzare" il consenso dell'erario, che, dunque, deve essere ricercato esclusivamente dal debitore. Nel caso del concordato nella liquidazione giudiziale (ex concordato fallimentare), invece, al comma 5 dell'art. 245 è stata inserita direttamente la possibilità di *cram down* giudiziale, con omologazione nonostante il dissenso dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, purché ricorrano in modo concorrente le seguenti condizioni: a) l'adesione dell'erario sia indispensabile al fine di raggiungere le maggioranze di cui all'art. 244 c.c.i.i.; b) il trattamento offerto risulti comunque più conveniente "rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale".

7. Il diritto societario della crisi.

Importanti modifiche hanno interessato gli articoli relativi alla crisi delle società.

Innanzitutto, è stato complessivamente rivisto l'art. 116, dedicato a disciplinare le operazioni di trasformazione, fusione e scissione previste dal piano di concordato, tenendo conto delle difficoltà interpretative e applicative emerse dopo l'entrata in vigore del Codice ⁴¹.

La relazione illustrativa chiarisce che tali modifiche intendono razionalizzare la disciplina delle operazioni straordinarie previste dal piano, correggendo l'errore rappresentato dal riferimento alla "validità" delle operazioni, anziché alle questioni che possono essere fatte valere dai creditori nelle opposizioni previste dal codice civile quando la società non è in crisi o insolvente, coordinando i rimedi – per quanto possibile, tenuto conto del fatto che le deliberazioni possono essere anche quelle adottate dalle società diverse dalla debitrice – con quelli previsti dal codice civile in tema di impugnativa delle deliberazioni e garantendo in ogni caso la celerità e gli effetti della procedura di concordato.

Il primo comma prevede un'adeguata pubblicità del piano che contempli le operazioni societarie in questione, volta a garantire il pieno esercizio dei diritti dei creditori delle società partecipanti.

Tale disposizione è collegata a quanto previsto dal secondo comma, a mente del quale tutte le opposizioni dei creditori delle società, sia della debitrice che delle società partecipanti all'operazione, debbano essere proposte nel giudizio di omologazione. Allo stesso fine, il termine che corre tra la data dell'iscrizione nel registro delle imprese del piano, del progetto di cui agli artt. 2501-*ter* e 2506-*bis* c.c., e degli altri documenti e la data dell'udienza di omologazione del concordato è allungato da trenta a quarantacinque giorni, in un equo bilanciamento tra le ragioni di celerità e quelle di effettività della tutela.

⁴¹ Sul punto, F. MAGLIULO, *Le novità in materia di operazioni straordinarie nel terzo decreto correttivo del c.c.i.*, in *Not.*, 2024, 6, 649; S. AMBROSINI, *Breve appunto sul bilanciamento degli interessi nel novellato art. 116 ccii*, in *ILCaso.it*.

Come è stato osservato in dottrina, nel conflitto fra le istanze di prevenzione della crisi di impresa e quelle degli *stakeholders* della società *in bonis*, dirette a non subire condizionamenti in ragione della circostanza che all'operazione di fusione o di scissione partecipi una società concordataria, il legislatore ha ritenuto di dare prevalenza alle prime. Le seconde, invero, sono state tutelate solo mediante la previsione di specifici strumenti pubblicitari diretti agli *stakeholders* della società *in bonis*, ma facendo onere agli stessi di adeguarsi alle speciali regole proprie del diritto della crisi ⁴².

La relazione illustrativa chiarisce anche che si è preferito mantenere fermo il maggior termine previsto in considerazione del fatto che, in presenza di una ristrutturazione portata avanti tramite operazioni straordinarie, viene in gioco non solo l'efficienza e rapidità della ristrutturazione stessa ma anche la tutela dei creditori della debitrice e delle società partecipanti. Si tratta di esigenze che l'intera formulazione della norma ha cercato di assicurare e che vanno temperate tra loro tenendo conto del fatto che la complessità delle operazioni in esame è resa ancor più evidente dal fatto che si inseriscono all'interno di un piano di risanamento. Ne discende che una piena tutela passa attraverso la concessione del tempo minimo necessario per compiere ogni più opportuna e necessaria valutazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

È stato, poi, modificato l'*incipit* del terzo comma, seguendo il suggerimento, di tipo redazionale, dettato dal Consiglio di Stato. Poi, in un'ottica di bilanciamento di interessi, è stato previsto che l'attuazione dell'operazione è rinviata al momento in cui il concordato è stato omologato con sentenza anche non passata in giudicato, ma che il tribunale, in presenza di specifiche condizioni, possa autorizzare l'attuazione anticipata, con un provvedimento che potrà essere reclamato ai sensi dell'articolo 93-*bis*, introdotto dal decreto correttivo.

In ossequio a quanto prevedeva la legge delega del 2017, e in linea con le previsioni del codice civile che prevedono anch'esse l'arretramento della tutela specifica a favore di quella per equivalente, è previsto, ai commi 4 e 5, che, una volta intervenuta l'omologazione, gli effetti delle operazioni siano irreversibili. Pertanto, dopo l'omologazione, l'invalidità delle deliberazioni previste dal piano aventi ad oggetto le operazioni straordinarie non può più essere pronunciata, e resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dall'invalidità della deliberazione, allo stesso modo di quel che avviene in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato. Si precisa che il credito è soddisfatto come credito prededucibile.

Ancora in ossequio ai criteri direttivi dettati dalla legge n. 155 del 2017, è stata mantenuta la previsione sulla sospensione del diritto di recesso dei soci.

⁴² Così, F. MAGLIULO, *Le novità in materia di operazioni straordinarie nel terzo decreto correttivo del c.c.i.*, cit., 651.

Testo iniziale	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Art. 116 Trasformazione, fusione, scissione</p>	
<p>1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.</p> <p>2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.</p> <p>3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.</p> <p>4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.</p> <p>5. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano.</p>	<p>1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.</p> <p>2. L'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.</p> <p>3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della società debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre società partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.</p> <p>4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidità della deliberazione e il credito è soddisfatto come credito prededucibile.</p> <p>5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.</p>

	6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino alla loro attuazione.
--	---

Quanto alla sezione VI-*bis*, contenente la disciplina degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società, la stessa è stata sostituita con il «Capo III-*bis*» e con la rubrica: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società»⁴³. La relazione illustrativa chiarisce che con tale innovazione si è voluto sottolineare che le disposizioni dettate dagli articoli da 120-*bis* a 120-*quinqüies* si applicano a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che riguardano le società e non il solo concordato preventivo. Per questo motivo, le medesime disposizioni sono state inserite in un capo separato dal III, che riguarda, appunto, il concordato.

Le modifiche, poi, hanno riguardato gli artt. 120-*bis*, 120-*quater* e 120-*quinqüies*.

In particolare, l'art. 120-*bis*, che disciplina la domanda per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, è stato modificato al solo fine di renderne più chiare le disposizioni e di precisare la *ratio legis* in relazione al suo ambito di applicazione. Con la modifica si è inteso precisare che la facoltà attribuita in via esclusiva agli amministratori di richiedere l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza comprende anche la presentazione della domanda di accesso nella forma prenotativa di richiesta del termine. Inoltre, agli amministratori sono stati affiancati i liquidatori, per rendere la norma completa anche rispetto ai casi in cui la società si trovi, al momento dell'accesso, in stato di liquidazione volontaria. Le modifiche sul secondo periodo del comma in esame sono meramente redazionali e funzionali a garantire una maggiore chiarezza della norma.

Al secondo comma, poi, è stato puntualizzato che il piano approvato dall'organo che rappresenta la società al momento dell'accesso al singolo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza può essere anche modificato nel corso della procedura.

Come è stato osservato in dottrina⁴⁴, il primo profilo da evidenziare attiene all'anticipazione della competenza decisionale in via esclusiva, quanto inderogabile, sino alla decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell'art. 44. Conseguentemente, l'esclusione di una possibile interferenza ad opera dei soci retrocede sino al momento primordiale e ancora embrionale di attivazione di un percorso di soluzione della crisi diverso dalla composizione negoziata della crisi. Anzi, secondo tale dottrina, dal momento che, con l'inciso inserito nel secondo comma della norma in esame, il correttivo ha esteso la riserva anche "in avanti", nella misura in cui afferma come il piano (la cui elaborazione è, per l'appunto, sottratta alla competenza dei soci) possa essere anche modificato nel durante del percorso e della procedura di soluzione della crisi sino all'attimo prima dell'omologazione, escludendo in tal modo i soci da un possibile

⁴³ Sul punto, per approfondimenti, P. BENAZZO, *Il codice della crisi e il nuovo correttivo: il punto (storico e prospettico) sul diritto societario della crisi*, in *Proc. conc. cris. impr.*, 2025, 1, 91.

⁴⁴ P. BENAZZO, *Il codice della crisi e il nuovo correttivo: il punto (storico e prospettico) sul diritto societario della crisi*, cit., 94.

coinvolgimento ad accesso avviato.

Un secondo profilo da segnalare, questa volta di carattere soggettivo, afferisce all'estensione della riserva pure ai liquidatori della società, anch'essi legittimati (in luogo dei soci) ad assumere la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi, avente quale finalità, il buon esito della ristrutturazione e, dunque, in buona sostanza, il recupero della continuità aziendale ⁴⁵.

Un piccolo ritocco ha interessato l'art. 120-*quater*, contenente la disciplina delle condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci, laddove alla parola "rango", ripresa dalla direttiva *Insolvency*, con quella tecnicamente più corretta di "grado", che si riferisce appunto al trattamento dei creditori a seconda della presenza o meno di una causa di prelazione. Inoltre, nella seconda parte del secondo comma, è stata chiarita la nozione di "valore riservato ai soci", ossia del valore ricavato dalla ristrutturazione che il piano intende destinare ai soci anteriori all'accesso alla procedura. In precedenza, la disposizione imponeva di non considerare nel valore derivante dall'omologazione quanto apportato dai soci, ai fini della stessa ristrutturazione, in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto disponendo per le "imprese minori" che si tenga conto anche degli apporti conferiti "in altra forma". Il riferimento alle imprese minori viene quindi corretto con la menzione delle PMI, e quindi con il rinvio alle imprese aventi i requisiti dimensionali inseriti nell'articolo 85, comma 3, terzo periodo, in conformità a quanto chiarito nel considerando 59 della direttiva *Insolvency*.

La relazione illustrativa osserva che si è seguita l'indicazione della direttiva che non riguardava soltanto le imprese minori, ovvero quelle cd. Sotto-soglia, ma anche le imprese sopra-soglia aventi i requisiti per essere considerate imprese di piccole dimensioni. Inoltre, si è voluta chiarire la modalità di calcolo del "valore effettivo" al fine di risolvere i problemi applicativi emersi sul punto, puntualizzando che esso è determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'art. 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.

Infine, la modifica dell'art. 120-*quinquies* ha interessato sia la rubrica, sia gli originari due commi. In particolare, la rubrica è stata riformulata chiarendo che si disciplina l'esecuzione delle operazioni societarie previste nella proposta di concordato preventivo.

Quanto al primo comma, in coerenza con quanto previsto dal modificato articolo 116, è stata inserita una puntuale descrizione degli effetti prodotti dalla sentenza di omologazione rispetto all'assetto societario della debitrice e con la previsione dei poteri attribuiti agli amministratori, ove occorra che questi adottino gli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia di questi, dei poteri attribuiti all'amministratore giudiziario. La relazione illustrativa precisa che, con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina qualsiasi modificazione dello

⁴⁵ Ancora, P. BENAZZO, *Il codice della crisi e il nuovo correttivo: il punto (storico e prospettico) sul diritto societario della crisi*, cit., 95.

statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Si mantiene tuttavia – non potendosi escludere l’eventualità che comunque ci siano atti esecutivi da adottare – la previsione per cui il tribunale demanda agli amministratori l’adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.

La modifica del secondo comma, infine, è volta ad introdurre un mero chiarimento terminologico che tiene altresì conto delle modifiche apportate al comma 1 sull’intervento del notaio.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 120-quinquies</p> <p>Esecuzione</p>	<p>Art. 120-quinquies</p> <p><i>Esecuzione delle operazioni societarie</i></p>
<p>1. Il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina la riduzione e l’aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini previsti dal piano, demanda agli amministratori l’adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. In mancanza il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, può nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.</p>	<p>1. Con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l’adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.</p>
<p>2. Se il notaio incaricato ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.</p>	<p>2. Se il notaio incaricato della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1, ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.</p>

8. Liquidazione giudiziale.

Come è noto, il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, a decorrere dallo scorso 15 luglio 2022, ha sostituito la liquidazione giudiziale al fallimento, vera e propria procedura concorsuale "per eccellenza", seguendo un principio cardine della legge delega n. 155 del 2017, secondo cui il legislatore delegato era appunto chiamato a "sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose".

La modifica non è stata, tuttavia, puramente lessicale, ma sottintende un vero e proprio cambio di filosofia che fa della conservazione dell'impresa il dato prioritario, assegnando alle soluzioni liquidatorie un carattere subordinato, se non di vera e propria "extrema ratio". In questo senso non può non ricordarsi l'art. 7 c.c.i.i. che pone il principio fondamentale di priorità di trattazione delle soluzioni conservative, salvo casi di abuso o di evidente inammissibilità, come pure il ridisegnato art. 25 *quinquies* c.c.i.i. che chiarisce definitivamente come anche la presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, da parte di un terzo, non è di per sé sola impeditiva all'accesso alla composizione negoziale purché, in concreto, vi siano delle prospettive ragionevoli di risanamento.

Al contempo, la generalizzazione dell'istituto dell'esdebitazione, rivolta alla cancellazione dei debiti non soddisfatti nella procedura liquidatoria, in presenza di taluni presupposti soggettivi di "meritevolezza" del debitore, divenuta applicabile anche alle società, fa della liquidazione giudiziale una sorta di "incidente di percorso", certamente serio e corredato di un tradizionale apparato di sanzioni penali, ma potenzialmente non irreversibile.

Pur con questo cambio di prospettiva e di terminologia, le modifiche apportate dal Codice al precedente istituto non erano state moltissime, anche perché il d.lgs. n. 83/2022, si era posto soprattutto il problema di attuare i principi della Direttiva n. 1023/2019, che non si occupa di liquidazione dell'impresa. Da questo punto di vista un impatto certamente maggiore potrebbe derivare dal completamento dei lavori relativi ad una nuova direttiva sulle azioni revocatorie e in tema di insolvenza, in conseguenza della necessaria e successiva attuazione nel nostro ordinamento⁴⁶.

Tralasciando, per brevità, le modifiche che il Codice aveva già introdotto rispetto alla legge fallimentare (su cui si permette di rinviare alla precedente relazione di questo Ufficio n. 87 del 15/09/2022), si vuole in questa sede dare conto delle novità, per la verità non moltissime, che il nuovo Correttivo apporta a questo istituto. Sin da subito occorre però notare come le modifiche principali si incentrano sul c.d. concordato nella liquidazione (che a sua volta ha sostituito il precedente concordato fallimentare), ad ulteriore testimonianza della ricerca, pur nell'ottica liquidatoria che consegue all'apertura del concorso dei creditori, di possibili soluzioni alternative, in qualche modo condivise con il ceto creditorio, capaci di coniugare convenienza di trattamento e maggiore rapidità nei tempi di chiusura della

⁴⁶ Per questi profili vds. PANZANI, Osservazioni ragionate sulla proposta di una nuova Direttiva di armonizzazione delle leggi sull'insolvenza, in www.ildirittodellacrisi.it

liquidazione giudiziale.

In sintesi, ecco pertanto un quadro delle ulteriori modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024 in tema di liquidazione giudiziale⁴⁷:

- a) la rubrica del titolo V del Codice (che precedentemente era intitolato alla sola "liquidazione giudiziale") diviene "liquidazione giudiziale e liquidazione controllata", quasi a voler ulteriormente sottolineare come i due istituti siano entrambi appartenenti allo stesso *genus*, con quanto ne può conseguire in termini di disciplina applicabile alla liquidazione del sovraindebitato per le parti non normate direttamente al capo IX. In questa prospettiva, del resto, può da ultimo anche leggersi la recentissima pronuncia della S.C. che ha riconosciuto l'opponibilità del privilegio fondiario, oltre che alla liquidazione giudiziale, anche alla liquidazione controllata del sovraindebitato⁴⁸;

- b) all'art. 131 si è previsto che i mandati di pagamento siano sottoscritti telematicamente dal solo giudice delegato, mentre in precedenza tali disposizioni erano a firma congiunta con il cancelliere; se è vero che la modifica si iscrive in un processo ormai irreversibile di digitalizzazione della giustizia civile, va tuttavia considerato che l'art. 130 c.p.c. ha mantenuto la sottoscrizione dei verbali di causa ad opera (anche) del cancelliere, mentre la modifica della citata norma del Codice della crisi potrebbe implicare un aggravamento della responsabilizzazione erariale che deriva dall'emissione del mandato, in caso di possibili errori;

- c) prendendo forse atto delle difficoltà a costituire o, talora, a far funzionare tempestivamente il comitato dei creditori, si introduce il c.d. silenzio-assenso per i pareri non vincolanti espressi da tale organo: pertanto, decorsi 15 gg. (o il diverso termine in caso di urgenza) dal ricevimento della richiesta di parere da parte del Presidente del comitato, la valutazione consultiva si intende prestata favorevolmente; tale modifica che – isolatamente considerata – potrebbe suggerire un processo di ridimensionamento dell'importanza del comitato, va tuttavia correlata alla contemporanea novità introdotta all'art. 213 c.c.i.i., nella parte in cui si è concesso allo stesso comitato dei creditori di proporre modifiche al programma di liquidazione presentato dal curatore;

- d) all'art. 166, comma 3, lett. e) si estende la esenzione dalla revocatoria, oltre che per "gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo" anche per quelli relativi al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, di cui all'art. 25 sexies c.c.i.i., colmando in tal modo una lacuna suscettibile di dare luogo a disarmonie interpretative;

- e) all'art. 173, comma 3 si introduce una modifica di rilievo per il caso di subentro del curatore in un contratto preliminare trascritto, avente ad oggetto la casa principale di abitazione o la sede principale dell'impresa; come è noto il subentro dell'organo della

⁴⁷ Vds. anche FABIANI, *Spigolature su alcune novità in materia di liquidazione giudiziale e di concordato nella liquidazione giudiziale*, in *Fallimento*, 2025,1.

⁴⁸ Sez. 1, sent. n. 22914 del 19/08/2024, ha infatti statuito che "in tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, potendo perciò proseguire l'azione esecutiva già pendente su iniziativa del creditore fondiario al momento dell'apertura di entrambe le procedure concorsuali".

procedura in questo caso è stanzialmente l'effetto dell'esercizio di un diritto potestativo spettante al promissario acquirente che, appunto, abbia in precedenza trascritto il contratto preliminare e gli effetti della trascrizione non siano ancora cessati; tale istituto, che è stato recentemente oggetto di una rilevante decisione del S.C.⁴⁹, viene ora riscritto affermando – da un lato – l'opponibilità degli acconti tracciabili già pagati ante concorso dal promissario acquirente e – dall'altro – affidando la tutela del creditore ipotecario alla possibilità di contestazione della congruità del prezzo utilizzando un mezzo processuale modellato sull'archetipo dell'opposizione allo stato passivo; nel caso in cui il prezzo sia stato determinato nel preliminare in misura inferiore di oltre un quarto al valore di mercato – il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale offrendo la differenza di valore, altrimenti il rapporto di scioglie e si procederà alla liquidazione dell'immobile. Secondo la nuova formulazione della norma, il G.d. può cancellare i gravami anche in assenza di gara competitiva, ma di mero subentro nel contratto preliminare, purché “una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo”.

Per una migliore comprensione si riporta il testo della disposizione:

Testo iniziale	Testo modificato
<p>3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la</p>	<p>3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-<i>bis</i> del codice civile non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda</p>

⁴⁹ Sez. U, sent. n. 7337 del 19/03/2024, Rv. 670507-01, ha affermato che “l'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con cui era stato autorizzato il curatore, subentrato al fallito nel preliminare di compravendita trascritto anteriormente all'apertura del fallimento, a stipulare il contratto definitivo, cancellando altresì l'ipoteca gravante sull'immobile, destinato ad abitazione principale del promissario acquirente)”.

presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.

4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

l'esecuzione **nei termini** e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. **Con l'accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto.**

3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario può contestare, con l'impugnazione di cui all'articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull'impugnazione ai sensi dell'articolo 207, comma 13.

4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei

	<i>sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonché delle ipoteche iscritte sull'immobile.</i>
--	--

- f) gli artt. 189-191 in tema di rapporti di lavoro e liquidazione giudiziale sono stati oggetto di una profonda riscrittura; il tema è troppo ampio per essere qui trattato *funditus*, pur se si può dare atto che viene sostanzialmente riconfermato il principio per cui l'apertura del concorso non determina lo scioglimento automatico del rapporto di lavoro in essere, che entra però in una fase di quiescenza, con la conseguenza che l'eventuale recesso del curatore decorre retroattivamente dall'apertura della procedura, mentre la dichiarazione di subentro nel rapporto opera *ex nunc*, dalla comunicazione al lavoratore interessato; a tutela dei lavoratori è previsto uno *spatium deliberandi* per il curatore di 4 mesi, salvo proroga motivata o assegnazione di un termine diverso, mentre le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono per "giusta causa" e retroagiscono alla data di apertura della procedura; da sperimentare sul campo la nuova disciplina del licenziamento collettivo pure prevista; le modifiche, quindi, essenzialmente riguardano:

- l'eliminazione, al primo comma dell'art. 189, dell'inciso secondo cui "l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento";
 - la sostituzione dell'espressione "risoluzione di diritto" con quella della "cessazione dei rapporti" allo scadere dei quattro mesi di sospensione, nel caso di inerzia del curatore;
 - l'eliminazione degli obblighi di comunicazione all'Ispettorato del lavoro e del potere di quest'ultimo di chiedere la proroga della sospensione dei rapporti;
 - per i licenziamenti collettivi avviati dall'impresa in liquidazione non si applica la procedura c.d. anti-delocalizzazioni;
 - si specifica all'art. 190, con un nuovo comma 1 *bis*, che i termini per richiedere la NASpI decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o dalle dimissioni del lavoratore;
- g) in tema di "azioni di rivendica" esercitate verso la procedura liquidatoria, l'art. 206 ult. Co. C.c.i.i. ha inserito la possibilità di intervenire nel procedimento da parte del debitore personalmente, attribuendogli anche la possibilità di impugnazione; tale modifica fa probabilmente seguito alle critiche che in dottrina erano state sollevate rispetto ad un procedimento che, a differenza di quello di accertamento dei crediti, è destinato a produrre effetti *erga omnes* e non limitatamente al *concorsus creditorum*;
- h) in tema di formazione dello stato passivo, anche qui a voler superare precedenti diatribe, si è data la possibilità al collegio dell'opposizione – in caso di transazione fra le parti – di disporre direttamente la modifica dello stato passivo (vds. art. 207, co. 13 c.c.i.i.); appare evidente lo scopo deflattivo, volto ad incentivare il raggiungimento di accordi transattivi la cui esecuzione viene in tal modo semplificata;
- i) il decreto che in caso di insufficiente attivo esenta il curatore dalla formazione dello stato

passivo, di cui all'art. 209, è stato assegnato direttamente alla competenza del giudice delegato, in luogo del tribunale; di conseguenza anche l'eventuale reclamo dovrà proporsi al tribunale in composizione collegiale e non più alla Corte d'appello;

- j) viene apportata qualche piccola modifica all'art. 213 in tema di programma di liquidazione, inserendo la possibilità per il comitato dei creditori di richiederne la modifica, nonché modulando diversamente il termine massimo per la liquidazione che viene indicato in cinque anni salvo proroga in caso di particolare complessità o difficoltà delle vendite (ma scompare il termine massimo al riguardo previsto di sette anni); con una previsione innovativa si dispone poi, che se il curatore è stato tempestivo nel formulare il programma ed iniziare le vendite, del tempo necessario al completamento della liquidazione non si tiene conto ai fini della l. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto);

- k) sempre in tema di liquidazione, l'art. 215 positivizza la prassi che consentiva al curatore di cedere non soltanto le azioni revocatorie, ma anche le azioni risarcitorie e recuperatorie: anche qui è evidente lo scopo di "concentrazione" delle attività e di favorire la chiusura anticipata della procedura; in questa direzione va segnalata una rilevante modifica all'art. 234 (chiusura con liti pendenti), la cui operatività viene estesa anche ai crediti accertati nei confronti di altre procedura da cui si attende un riparto, nonché al caso di chiusura per insufficienza di attivo.

Occorre, a questo punto, ricordare brevemente anche le modifiche che il Correttivo entrato in vigore lo scorso 28 settembre apporta al concordato nella liquidazione, istituto che sostituisce il precedente concordato fallimentare.

In primo luogo, all'art. 240 si inserisce la possibilità di concordato nella liquidazione di gruppo, inserendo il seguente comma:

"4-bis. Quando il tribunale dispone l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell'articolo 287 la proposta di cui al comma 1 può essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 286, commi 5, 6 e 8".

Si prevede, ancora, che in caso di pluralità di proposte di concordato, tutte debbano essere messe al voto dei creditori (voto che, come noto, avviene con la metodologia del silenzio-assenso), salvo che "il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti". La modifica vuole, evidentemente, rendere più ardua la "scrematura" iniziale delle proposte (che deve avvenire con un rifiuto congiunto degli organi della procedura), lasciando alla valutazione di convenienza dei creditori l'ultima parola in merito. Ed infatti, il nuovo art. 244 ult. co. aggiunge che "quando sono sottoposte al voto più proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso

di parità, la proposta presentata per prima”.

All’art. 242 c.c.i.i. si prende atto, probabilmente, della necessità di avvalersi della tecnologia informatica nel caso di concordato con numerosi creditori, potendo le relative forma di pubblicità avvenire non più, soltanto, autorizzando l’uso di quotidiani ma anche “altre forme ritenute opportune” (vi è qui un indiretto riconoscimento della possibilità di utilizzare comunicazioni telematiche, non necessariamente PEC, ma anche l’uso di portali e siti internet, come ad esempio quello del tribunale, già valorizzato in sede di sovraindebitamento dagli artt. 70 e 78 c.c.i.i.).

Rilevante è, ancora, la modifica apportata all’art. 245 in tema di omologazione della proposta di concordato, che vede l’introduzione – inedita – del *cram down* in caso di transazione fiscale, già ricordata anche al par. precedente.

Testo iniziale	Testo modificato
3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.	3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione è proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo.
4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.	4. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, nonché, se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato.
5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto	5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto

alle alternative concretamente praticabili.	<p>contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.</p>
---	--

L'introduzione del *cram down* viene quindi ammessa – nonostante un voto fondato sul silenzio assenso – sia per i crediti fiscali in senso stretto, sia per i crediti degli enti di gestione di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, come INPS e INAIL. La novità appare sicuramente rilevante e demanda alla valutazione del tribunale la possibilità di superare il dissenso espresso dell'Erario⁵⁰. Da notare che in questo ambito – stante il meccanismo del silenzio/assenso per l'approvazione del concordato nella LG – una eventuale inerzia mantenuta dall'amministrazione finanziaria, finirebbe per configurarsi come un consenso alla proposta. A controbilanciare la possibilità di omologazione "forzosa" giudiziale vi sono, però, due limitazioni essenziali:

- a) l'adesione dell'Erario (con ciò intendendosi amministrazione finanziaria in senso stretto, INPS e INAIL) deve essere necessaria al raggiungimento delle maggioranze necessarie all'approvazione della proposta concordataria;
- b) il trattamento dell'Erario deve essere conveniente rispetto a quello ricavabile dall'alternativa liquidatoria e tale dato, oltre ad essere l'oggetto di una specifica attestazione, potrà essere verificato in sede di omologazione dal tribunale, servendosi naturalmente del parere del curatore e del comitato dei creditori, ma non escludendo nei casi più complessi la possibilità di avvalersi di un ausiliare.

Deve ancora notarsi che il decreto di omologazione produce i propri effetti, a seguito di

⁵⁰ Nella giurisprudenza di merito era rimasta sostanzialmente isolata la tesi di Trib. Teramo, 19 aprile 2021, secondo cui "In applicazione analogica delle disposizioni di cui agli art. 180, quarto comma, e 182 *bis*, quarto comma, L.F., come modificati dall'art. 3, commi 1 *bis* ed 1 *ter* del d.l. 123/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27 novembre 2020, n. 159, relative all'omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, si deve ritenere che anche in sede di concordato fallimentare, laddove pervenga una manifestazione di dissenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, il Tribunale fallimentare debba in ogni caso procedere con l'omologa se l'adesione risulti determinante al fine del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 128 L.F."

modifica, non più dalla scadenza del termine prevista per la sua impugnazione, bensì fin dal momento della sua pubblicazione (art. 246). Proprio quest'ultima disposizione, con un nuovo comma, aggiunge:

"2 bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione".

Fuori dal titolo V troviamo, infine, una modifica di ordine generale, destinata a ricevere le maggiori applicazioni concrete proprio in tema di formazione dello stato passivo della liquidazione giudiziale. Si allude alle modifiche che, proprio all'ultimo, sono state apportate all'art. 6 in tema di prededucibilità dei crediti⁵¹. Pur se la disposizione non è stata toccata laddove afferma il principio fondamentale di tipicità delle prededuzioni, rinviando ai "crediti così espressamente qualificati dalla legge", alcune modifiche vengono apportate alla lett. a) ed alla lett. d) della norma, ove vengono indicati gli altri casi di prededuzione.

La modifica della lett. a) (relativa ai crediti per le prestazioni svolte dall'OCC in tema di sovraindebitamento) allarga la fattispecie dal punto di vista c.d. "soggettivo", divenendo prededuzione per le spese e i compensi per le prestazioni rese *"nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organo di composizione della crisi da sovraindebitamento"*. La relazione di accompagnamento sembra giustificare tale scelta facendo il caso della nomina del liquidatore diverso dall'OCC (o meglio, dal gestore), ma v'è da chiedersi se tale indicazione sia esaustiva oppure esemplificativa (si pensi, ad es. alla possibile nomina di un commissario giudiziale nel concordato minore).

Più rilevanti alcune modifiche apportate nella lett. d), riguardante la prededuzione relativa ai crediti legalmente sorti durante "le procedure concorsuali" (così si esprimeva la lettera della disposizione). Ora la norma parla, invece, di crediti legalmente sorti *"durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza"*, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa; a questi casi sono equiparati il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi, cui si è aggiunto – in chiusura – anche quelle richieste "dal debitore per il buon esito dello strumento". Quest'ultima affermazione normativa è già oggetto di diverse letture interpretative che vanno (secondo una tesi massimamente ampliativa che non sembra trovare, *prima facie*, un adeguato puntello letterale) dalla reintroduzione di una generale "prededuzione funzionale", ad una più limitata funzione che – legando la chiosa finale alla

⁵¹ In tema di prededuzione non può non ricordarsi la decisione resa da Sez. U, sent. n. 42093 del 31/12/2021 - Rv. 663508-01, secondo cui "in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall."

prima parte della stessa lett. d) - sembrerebbe rivolta a rafforzare la "prededuzione occasionale" per gli incarichi richiesti dal debitore volti ad assicurare il buon esito dello strumento di regolazione della crisi.

Infine, anche il secondo comma dello stesso art. 6 viene modificato: mentre prima dell'ultimo Correttivo la disposizione si chiudeva affermando che "la prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali", ora la norma affianca al verbo "permanere" quello di "operare" (il che, per inciso, sembrerebbe più coerente con una visione processualistica dell'istituto) stabilendo che, appunto, "la prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure".

9. Modifiche in tema di sovraindebitamento.

Come noto, le procedure volte al superamento di una situazione di sovraindebitamento sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla l. 3/2012 e ss. modd., riguardando fondamentalmente i soggetti "non fallibili" per dimensione o natura (c.d. imprese "sotto soglia" e debitori non imprenditore commerciali, quali ad es., ma non solo, imprese agricole e consumatori).

Le novità contenute nel Codice rispetto a tale impianto originario sono molteplici, come ad esempio la previsione di procedure volte a superare il sovraindebitamento familiare, l'esdebitazione dei soggetti incapienti o la più ampia legittimazione processuale riconosciuta al liquidatore della liquidazione controllata (già liquidazione del patrimonio). Una parte di esse erano già state anticipate nel nostro ordinamento attraverso il c.d. decreto Ristori e la successiva legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Peraltro, occorre subito avvertire, la materia del sovraindebitamento, che già scontava una faticosa opera di ricollocazione nel Codice della crisi dalla precedente legge n. 3 del 2012, riceve numerosi interventi modificativi da parte del d.lgs. n. 136/2024⁵².

Andando con ordine, si deve ricordare come una delle questioni più discusse nella giurisprudenza di merito, dopo il 15 luglio 2022, fosse quella relativa alla nozione di consumatore e - a "cascata" - quella circa l'ambito applicativo della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Secondo una tesi per c.d. "oggettiva" si dovrebbe far riferimento alla natura delle obbligazioni nel momento in cui sono sorte e devono essere tutti debiti consumeristici: in questo senso già sembrava orientata la nota Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869⁵³; nella

⁵² Per una più ampia illustrazione aggiornata: BROGI, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi*, Milano, 2024. Cfr. altresì BROGI, *Le modifiche del d.lgs. n. 136/2024 alla disciplina sul sovraindebitamento*, in *Fallimento*, 2025, 1.

⁵³ Così massimata da questo ufficio: "La nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012".

giurisprudenza di merito Trib. Bologna, 30/12/2022 e Trib. Ivrea, 20/04/2023.

Secondo l'opposta tesi "soggettiva", invece, si doveva guardare alla natura del soggetto nel momento in cui chiede di accedere alla procedura concorsuale di ristrutturazione. Così Trib. Reggio Emilia, 13/02/2023 (in seguito annullata da App. Bologna, 20/06/2023), nonché Trib. Trani, 2/05/2023, per il quale è ammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposta dal debitore che ha maturato anche debiti contratti nell'esercizio di attività di impresa in passato svolta, ma da tempo cessata, reputandosi in tal caso che agisca per scopi estranei a quelli imprenditoriali.

Il problema era stato oggetto di una richiesta di decisione pregiudiziale ex art. 363 *bis* c.p.c., ritenuta inammissibile per carenza di "novità" avuto riguardo proprio alla possibilità di far ricorso nella soluzione del problema all'intervento della S.C. del 2016 (così, Dec. Prima Presidente, 26 luglio 2023).

Il tema pare definitivamente chiarito dal correttivo, che all'art. 2 inserisce una nozione di consumatore strettamente oggettiva, in quanto egli non è soltanto "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia..." ma soprattutto è colui che "accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore".

La conseguenza che se ne deduce è la seguente: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinato agli artt. 67 e ss. del Codice, richiede che la ristrutturazione riguardi unicamente debiti di natura consumeristica; laddove il sovraindebitamento abbia carattere "misto" (oltre che naturalmente natura esclusivamente professionale o imprenditoriale), in concorso con gli altri presupposti di ammissibilità, sarà utilizzabile soltanto lo strumento del concordato minore.

Viene in tal modo operata una sorta di *actio finium regundorum* fra i due tipi di procedimento, in grado di avere forse riflessi operativi semplificanti e più efficienti.

Veniamo ora, sia pure in estrema sintesi, alle ulteriori modifiche, distinguendo quelle di carattere generale e quelle riguardanti i singoli istituti del piano del consumatore, del concordato minore e della liquidazione controllata.

Modifica di carattere generale è rappresentata dall'inserzione nell'art. 33 di un nuovo comma 1 bis, secondo cui "Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1". Il comma 1 fa riferimento al tradizionale termine di 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

La norma sembra andare nella direzione di consentire – e non potrebbe essere diversamente trattandosi di persona fisica – una perdurante legittimazione del debitore (la cui cancellazione dal registro delle imprese non ne cancella certamente la soggettività) a superare la propria condizione di sovraindebitato (si ricorda infatti che la liquidazione controllata, pur gravosa in quanto potenzialmente coinvolgente l'intero patrimonio del debitore, conduce tuttavia all'esdebitazione). Vi è tuttavia da chiedersi se la norma – nel sancire tale perdurante legittimazione – non riconosca anche, implicitamente, la perdurante

possibilità del debitore di sottoporre a ristrutturazione i propri debiti, che avendo origine almeno in parte imprenditoriale, richiederanno l'utilizzo del concordato minore. In tal senso potrebbe sostenersi che il divieto di cui all'ultimo comma riguardi i debitori diversi dalle persone fisiche posto che, come detto, la cancellazione dal registro delle imprese, non sancisce alcuna estinzione "artificiale" del debitore; in contrario dovrebbe ipotizzarsi che solo per questa categoria di debitori non sia ammesso alcun tipo di ricorso agli strumenti diversi dalle procedure liquidatorie, pur se tale lettura – oltre a risultare contraria alla ratio complessiva dello stesso Codice – potrebbe dare adito a differenze di trattamento spesso ingiustificate (si pensi al caso del debitore persona fisica che sia stato prima imprenditore e, poi, una volta cessata l'attività di impresa abbia svolto per alcuni anni mansioni di lavoratore dipendente e poi, di nuovo, di lavoratore autonomo professionale, trovandosi infine sovraindebitato: l'esclusione del concordato minore legate alla sua prima avventura imprenditoriale porterebbe a soluzioni illogiche quali il ricorso a più procedure eterogenee o all'esclusione di soluzioni di carattere conservativo anche per la sua vita professionale più recente). Resta, occorre riconoscere, il non modificato ultimo comma della stessa disposizione, a tenore della quale "la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile". In questo senso, quindi, starà soprattutto all'interpretazione giurisprudenziale ricercare una soluzione convincente e che armonizzi la norma con i principi generali del codice.

Due modifiche importanti vengono apportate all'art. 66 in tema di procedure familiari di sovraindebitamento. In primo luogo, si chiarisce che le stesse possono riguardare anche la liquidazione controllata, così come in effetti appariva orientata la prevalente giurisprudenza di merito. In secondo luogo, si conferma che in caso di debitori "familiari" non tutti consumatori l'unica procedura applicabile è quella del concordato minore (a riprova dell'amplessissima area di operatività di questo istituto, sostanzialmente utilizzabile per la ristrutturazione del debito ogni volta in cui non sia strettamente applicabile il piano del consumatore). Si aggiunge, tuttavia, la possibilità di applicare l'art. 67, comma 5, c.c.i.i. che, come noto, consente la difesa della casa di abitazione ed una forma di ristrutturazione che non proceda necessariamente alla liquidazione di tale cespite immobiliare. Si chiarisce infine che il compenso, nel caso di sovraindebitamento familiare, grava su ciascuna massa in proporzione dell'attivo della stessa, piuttosto che in base al passivo.

Ancor prima, peraltro, in tema di rapporti fra disciplina del sovraindebitamento e procedimento unitario, l'art. 65 introduce una importante precisazione. Se è vero, infatti, che la norma continua a rinviare alle disposizioni del titolo III in quanto compatibili (artt. 26 – 55 c.c.i.i.), tuttavia la stessa esclude tale rinvio per l'art. 44. In tal modo l'ultimo correttivo intende probabilmente sopire un certo contrasto (più teorico che pratico) in ordine alla possibilità di configurare un ingresso nelle procedure di sovraindebitamento mediante la c.d. domanda con riserva, disciplinata appunto dall'art. 44 cit.

Di seguito si riportano, in sintesi, le ulteriori novità apportate dal d.lgs. n. 136/2024, distinguendo i singoli istituti relativi alla crisi da sovraindebitamento.

Piano di ristrutturazione del consumatore.

- a) All'art. 67, comma 4, si introduce una possibilità di moratoria sino a 2 anni per il pagamento dei crediti privilegiati o assistiti da pegno o ipoteca; la novità, come è facile immaginare, potrebbe riproporre le divergenze interpretative che sia erano poste con riguardo alla moratoria annuale già prevista dall'art. 8 della l. n. 3/2012, rispetto alla quale l'orientamento del S.C. appariva nel senso di un possibile superamento, laddove ciò garantisse una soluzione più conveniente per i creditori⁵⁴;

- b) all'art. 70 viene riscritta la fase di apertura della procedura, con particolare riferimento alle forme di pubblicità telematica e di comunicazione, alla possibilità di concedere un termine per apportare modifiche o integrazioni alla proposta o al piano, nonché in ordine al possibile reclamo relativo al provvedimento di ammissione (o inammissibilità) del giudice, stabilendo in particolare – a fronte di diverse oscillazioni della giurisprudenza di merito – che il reclamo si propone al tribunale, che decide collegialmente e di esso non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato⁵⁵; vale la pena comparare la nuova e la precedente disposizione dell'art. 70:

Testo iniziale	Testo modificato
1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.	1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di

⁵⁴ Sul punto va registrata la recentissima Cass. Sez. 1, 23/12/2024, n. 34150, in attesa di massimazione.

⁵⁵ Sul punto, Trib. Ferrara, 2 marzo 2023, aveva sostenuto che il reclamo, avverso il decreto di inammissibilità del giudice monocratico, dovesse essere proposto alla Corte d'appello; in contrario Trib. Bologna, 27 febbraio 2023, aveva affermato la reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione collegiale dei provvedimenti di inammissibilità emessi ex art. 70 comma 1 CCI (entrambi su *ilcaso.it*). Il Correttivo *ter* sceglie, pertanto, proprio quest'ultima soluzione.

<p>2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.</p> <p>[...]</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.</p> <p>[...]</p> <p>7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del Codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.</p> <p>2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.</p> <p>[...]</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.</p> <p>[...]</p> <p>7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno</p>
--	--

	dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.
--	--

- c) all'art. 73 si è chiarito che l'apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione può avvenire non solo a richiesta del debitore, ma anche su domanda di uno dei suoi creditori; nel precedente art. 72 si è invece introdotta la legittimazione dell'OCC a richiedere la revoca dell'omologazione, con una scelta che è stata riproposta, come subito si vedrà, anche per il concordato minore e che vuole, in sostanza, allineare tale legittimazione a quella che l'art. 119 aveva già riconosciuto, consentendo al commissario giudiziale – compulsato da uno o più creditori – di domandare la risoluzione del concordato preventivo in precedenza omologato.

Concordato minore.

- a) Alcune modifiche vengono apportate all'art. 74: *in primis*, si chiarisce che l'apporto aggiuntivo che deve caratterizzare la proposta di contenuto liquidatorio si caratterizza per incrementare "l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda" e non necessariamente il "soddisfacimento dei creditori", probabilmente allo scopo di rimarcare che detto incremento non dover dipendere dall'andamento spesso aleatorio della liquidazione, ma che la valutazione di apprezzabilità dell'incremento è di carattere "statico", ancorata all'attivo esistente al momento del deposito della domanda, così come avviene – in altra parte del codice – per la determinazione del valore di liquidazione; si toglie poi l'aggettivo "libero" per quanto riguarda il contenuto della proposta, pur rimarcando che la stessa può provvedere al pagamento solo parziale dei creditori, anche se muniti di cause legittime di prelazione e si ribadisce, invece, ad avviso di scrive, il carattere non obbligatorio del classamento, neppure ove il concordato minore fosse in continuità aziendale, specificando anzi che l'obbligo riguarda "solo" (così il d.lgs. n. 136/2024 specifica nel testo) "i creditori titolari di garanzie prestate da terzi";

- b) all'art. 75, accanto ad alcune modifiche formali o puramente lessicali, si aggiunge la possibilità, per il debitore, di mantenere e non liquidare necessariamente la casa di abitazione, cosa che in precedenza era possibile soltanto nell'ambito del piano di ristrutturazione del consumatore: il nuovo comma 2 *bis* specifica, perciò, che "Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del

contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori". Da sottolineare che questa nuova facoltà non è tuttavia identica a quella analoga, prevista per il consumatore, in forza dell'art. 67, comma 5, dove non sembra richiesta alcuna attestazione né è necessaria una valutazione di capienza rispetto a quanto sarebbe ricavabile dalla liquidazione del bene;

- c) all'art. 76 il legislatore sembra insistere sull'importanza della relazione dell'OCC (*rectius* del gestore della crisi), prevedendo alla lett. c) che la stessa deve riguardare anche "atti in frode" del debitore ed alla lett. e) che nelle valutazioni espresse dal gestore rientrano non solo la "completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda" o la "convenienza" di essa rispetto alla liquidazione controllata, ma anche la "fattibilità" del piano, il che sembra riavvicinare di molto il contenuto della relazione a quella dell'attestazione resa dal professionista indipendente nelle procedure "maggiori";

- d) all'art. 78 vengono apportate modifiche in linea con quanto già detto per l'art. 70, chiarendo definitivamente – come già riconosciuto dalla prassi – che può essere assegnato un termine di 15 giorni per modificare o integrare la proposta e la documentazione allegata, nonché precisando che il reclamo (avverso il provvedimento che ammette il debitore allo strumento di risoluzione della crisi) si propone al tribunale in composizione collegiale e non alla corte d'appello; la nuova lett. d) chiarisce, altresì, come il decreto del giudice può contenere, su istanza del debitore, delle misure di protezione del patrimonio del debitore (ma anche su beni o diritti di terzi utilizzati però nell'esercizio dell'impresa);

- e) si chiarisce infine che la revoca dell'omologazione non può essere effettuata dal tribunale d'ufficio, richiedendosi una vera e propria domanda, di un creditore, del p.m. o di qualunque altro soggetto interessato, specificando al riguardo che sussiste una legittimazione attiva in capo all'OCC; in tal caso, come risulta dal successivo art. 83, l'apertura della liquidazione controllata può avvenire su istanza di tali soggetti e non più unicamente se il debitore lo richiede.

Liquidazione controllata.

Si è già visto come la rubrica del titolo V del Codice sia destinato a diventare Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, a rimarcare, probabilmente, le affinità fra queste due procedure di insolvenza. Di seguito una sintesi delle ulteriori novità apportate all'istituto:

- a) all'art. 268 si regola più dettagliatamente la fase di apertura della procedura su richiesta del creditore, volendo consentire al debitore di impedire sul nascere tale iniziativa ove si dimostri che non vi sarà sostanzialmente attivo distribuibile a favore dei creditori;

Testo originale	Testo modificato
3. Quando la domanda è proposta da un	3. Quando la domanda è proposta da un

<p>creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.</p>	<p>creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione.</p>
---	---

- b) all'art. 269 – relativo alla domanda presentata dallo stesso debitore – si precisa che la relazione dell'OCC (ancora una volta, meglio, del gestore della crisi) deve aver riguardo anche alle “cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo” (relativa, cioè, alla circostanza che vi sarà attivo sufficiente da distribuire ai creditori);
- c) all'art. 270 si risolve un problema pratico che si era affacciato nelle diverse prassi dei tribunali, prevedendo che il liquidatore sia nominato dal tribunale scegliendolo dal registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento e che possa anche essere un soggetto diverso da quello inizialmente individuato dall'OCC per la relazione (tale eventualità non sembra più limitata dalla ricorrenza di “giustificati motivi”, lasciando pertanto ad una semplice valutazione discrezionale la nomina);
- d) viene totalmente riscritto l'art. 271 (dedicato al caso di concorso di procedure), specificando meglio i passaggi procedimentali che consentono al debitore attinto dall'altrui richiesta di apertura della liquidazione controllata di difendersi chiedendo, a propria volta, di aprire un procedimento di ristrutturazione; in particolare le novità emergono dalla seguente comparazione:

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il</p>	<p>1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una</p>

<p>giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.</p> <p>2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.</p>	<p>procedura di cui al capo II del titolo IV, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2 o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.</p> <p>2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, può concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo II del titolo IV, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.</p>
---	--

- e) alcune modifiche incisive riguardano la formazione dello stato passivo della liquidazione controllata: in primo luogo il termine per presentare l'istanza di insinuazione da parte dei creditori passa da sessanta a novanta giorni; inoltre, la predisposizione dello stato passivo è effettuata nella prima fase a cura esclusiva del liquidatore, che si interfaccia e riceve eventuali osservazioni dei creditori senza intervento del giudice, secondo un modello procedimentale già sperimentato nella l.c.a.; a quel punto è però prevista la possibilità di presentare opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 133 (e quindi entro lo spazio limitato di appena 8 giorni), mentre la decisione è ricorribile in cassazione nei successivi 30 gg.;

- f) al fine di chiarire alcuni dubbi sulla possibilità di integrare le (scarne) disposizioni relative alla liquidazione controllata con la disciplina della liquidazione "maggiore", si prevede espressamente che "si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del titolo III"; da notare che il processo di graduale ravvicinamento della liquidazione controllata a quella giudiziale sembra rimarcato anche dalla recentissima decisione del S.C. già richiamata, che riconosce in entrambe le procedure

l'opponibilità del c.d. privilegio fondiario;

- g) viene inserita, ancora, una nuova disposizione in tema di crediti prededucibili, colmando così una lacuna della previgente disciplina; il nuovo art. 175 *bis* afferma - con una norma sostanzialmente riprodotiva di quanto previsto dall'art. 222 per la liquidazione giudiziale - che:

“1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all'articolo 273.

2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3. 3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato. 4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge”;

- h) qualche piccola ulteriore modifica viene apportata nella fase liquidatoria ed esecutiva della procedura nonché in sede di chiusura, alludendo espressamente al fatto che la relazione finale del liquidatore deve essere idonea ad illustrare i presupposti necessari ai fini dell'esdebitazione, che non si presenta più come un accadimento del tutto eventuale ed estrinseco della procedura, quanto - piuttosto - come un momento di valutazione sostanzialmente officiosa ed incidentale di ogni provvedimento di chiusura di questa procedura concorsuale.

10. Gruppi di imprese.

Anche il titolo VI, contenente le disposizioni relative ai gruppi di imprese, è stato interessato da alcune modifiche.

Innanzitutto, gli interventi modificativi hanno riguardato l'art. 284, rubricato: Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo. Come riportato dalla relazione introduttiva, al primo comma è stata modificata la terminologia dei piani reciprocamente collegati, precisando che si tratta di piani “collegati”, invece che “interferenti”, termine, quest'ultimo, che evoca la presenza di un conflitto tra di essi e non la sinergia presupposta dalla ratio della disposizione stessa. Al quarto comma è stato corretto il riferimento alle domande proposte ai sensi del comma 1 e 2, che, nell'attuale formulazione, sembra richiamare entrambi i commi. Poiché si tratta invece di domande, del tutto distinte - di concordato o di omologazione di accordi di ristrutturazione - il richiamo va inserito utilizzando la congiunzione disgiuntiva. La stessa lettera, inoltre, sempre nel primo periodo

del comma 4, utilizza il termine "coordinati" anziché "interferenti" per le ragioni esposte alla lettera a). Analoga modifica è stata riportata nel quinto comma.

Di rilievo è, poi, l'introduzione del nuovo art. 284-bis, contenente le necessarie disposizioni sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, volte a chiarire le difficoltà operative nella presentazione delle transazioni fiscali dovute alla pluralità di imprese interessate dall'operazione di ristrutturazione.

Testo iniziale	Testo modificato
	Art. 284-bis. Trattamento dei crediti tributari e contributivi.
	<p>1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.</p> <p>2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie</p>

	<p><i>fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.</i></p> <p><i>3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.</i></p> <p><i>4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284.</i></p>
--	---

L'art. 285 ha visto un piccolo intervento con riferimento alla parte finale del primo comma, laddove le disposizioni sono state allineate a quelle dell'art. 84, comma 3, che per il concordato in continuità ha escluso la necessità della soddisfazione dei creditori in misura prevalente tramite la continuità. La relazione illustrativa riferisce che, su tale disposizione, è stato seguito il suggerimento del Consiglio di Stato sullo spostamento del termine "anche" dopo il termine "misura" al fine del suo pieno allineamento alla disposizione dell'articolo 84, comma 3. Per quanto riguarda l'altra richiesta del medesimo organo consultivo, relativa alle ragioni ed all'impatto della modifica pare sufficiente sottolineare la necessità che anche in caso di concordato di gruppo la disciplina sia pienamente allineata, per ragioni di parità di trattamento e regolamentazione, a quella dettata dall'articolo 84 per il concordato in continuità dell'impresa singola."

Piccoli interventi sono quelli che hanno interessato l'art. 286, che disciplina il procedimento di concordato di gruppo. Oltre ad alcune modifiche meramente terminologiche ai commi 5 e 7, va evidenziato l'inserimento del comma 6-bis, con cui si esplicita che per l'omologazione del concordato di gruppo i requisiti per l'omologazione devono sussistere per ciascuna impresa chiarendo, in tal modo, che se essi non sussistono per una proposta "cade" tutto il concordato di gruppo. Inoltre, all'ottavo comma è stata inserita anche l'ipotesi della revoca, così contemplando nella regola del *simul stabunt simul cadent* tutte le ipotesi in cui il concordato omologato viene meno.

L'art. 287, che disciplina la liquidazione giudiziale di gruppo, ha visto la rimodulazione del secondo comma, con l'inserimento di una disciplina specifica sulla separazione delle

procedure, in precedenza non prevista. Sul piano processuale si stabilisce che il tribunale possa disporre la separazione dell'unica procedura nell'ipotesi di conflitto di interessi tra le diverse imprese del gruppo, ovvero tra i rispettivi creditori, e che tale separazione debba sempre essere disposta nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, ultimo periodo (ove cioè il curatore intenda esercitare l'azione di responsabilità nei confronti delle imprese del gruppo). La relazione illustrativa chiarisce che, secondo l'indicazione del Consiglio di Stato, l'utilizzo dell'avverbio "sempre" inserito nel secondo periodo del secondo comma, sta a significare che la separazione può essere disposta in qualsiasi fase della procedura di gruppo. Per maggiore chiarezza esso è stato sostituito con le parole "in ogni momento". Ancora in accoglimento del suggerimento formulato sulla medesima norma, nel terzo periodo il rinvio all'articolo 291, comma 1, ultimo periodo, è stato sostituito con l'indicazione del "secondo" periodo, in quanto più puntuale.

Infine, quanto al Capo IV del Titolo VI, Capo IV del Codice della crisi d'impresa, recante le norme comuni, sono stati ritoccati gli artt. 291 e 292. Quanto al primo, contenente la disciplina delle azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo, la modifica ha avuto lo scopo di coordinare la norma sul piano processuale con la nuova previsione dell'art. 287, comma 2, stabilendo che, in caso di procedura unitaria, se il curatore intende esercitare l'azione di responsabilità nei confronti delle imprese del gruppo, deve essere previamente disposta la separazione delle procedure. La relazione illustrativa precisa che la ragione della modifica sta nel fatto che dall'esercizio di azioni di responsabilità possono derivare conflitti di interessi tra le imprese del gruppo e quindi tra le ragioni dei creditori della singola società del gruppo (non facilmente gestibili all'interno di una procedura unitaria).

Testo iniziale	Testo modificato
Art. 291. Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo.	
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.	1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile. Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2.
2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.	Invariato

È stato, infine, modificato il primo comma dell'art. 292, eliminando la previsione di postergazione dei finanziamenti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento nei confronti del soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento. La postergazione dei finanziamenti erogati dall'impresa controllata o diretta si pone infatti in diretto contrasto con l'esigenza primaria dalla quale sorge il principio stesso della postergazione nei gruppi, vale a dire la tutela dei creditori della società eterodiretta.

11. Profili di diritto intertemporale.

Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, intitolato alle "Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14" è stato, come noto, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 27 settembre 2024 ed è entrato in vigore il giorno successivo, 28 settembre 2024.

Il Correttivo contiene una disposizione volta a regolare i profili di diritto intertemporale relativi alla sua applicabilità, problematica certamente particolarmente sentita nella pratica, soprattutto con riguardo ai procedimenti ed alle procedure concorsuali pendenti.

L'art. 56 afferma, in primo luogo, la regola generale dell'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (e quindi dal 28 settembre 2024).

Contiene poi alcune disposizioni più specifiche.

I commi 2 e 3 riguardano, in particolare, la composizione negoziata, laddove affermano che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore".

Aggiunge poi la norma che "Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente".

La lettura apparentemente piana della norma, nel senso dell'immediata operatività delle nuove disposizioni anche "in corsa", nell'ambito di procedimenti già pendenti, ha però sollevato taluni interrogativi.

Mentre il rilievo circa il mancato richiamo alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore potrebbe essere superabile, nel caso in cui si ritenga che detti istituti rientrino nella più generale categoria degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni porta con sé un possibile dubbio circa la retroattività delle nuove norme, anche a segmenti procedurali già compiuti

nel vigore delle disposizioni ante-correttivo, ovvero relativi alla prevalenza del principio del *tempus regit actum*, con l'ulteriore esigenza, in tal caso, di distinguere fra norme processuali e disciplina sostanziale dei diversi istituti⁵⁶.

Va peraltro segnalato che, subito dopo l'entrata in vigore del nuovo Correttivo, il legislatore è nuovamente intervenuto, proprio con riferimento all'art. 56 cit., con una disposizione di interpretazione autentica.

Il d.l. 29 novembre 2024, n. 178, ha così disposto - con l'art. 8, comma 1 - che "l'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati".

I redattori:

Alessandro Farolfi e Guido Romano

Il Direttore Aggiunto
Antonietta Scrima

Il Direttore
Alberto Giusti

⁵⁶ Si può ricordare come il S.C. abbia cercato di risolvere, recentissimamente, un analogo dubbio in relazione alle modifiche che l'ordinamento aveva apportato alla legge n. 3/2012 – in tema di sovraindebitamento – attraverso l'entrata in vigore della legge n. 176/2020, di conversione del c.d. d.l. Ristori. Cass. ez. I, 23 dicembre 2024, n. 34133, in corso di massimazione, ha affermato che "Le modifiche apportate alla legge n. 3 del 2012, in virtù dell'art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176 del 2020, si applicano anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti alla data del 25 dicembre 2020; tuttavia, la possibilità accordata al debitore di presentare, nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo, può essere esercitata unicamente fino all'udienza ex art. 10 della legge n. 3 cit., sicché, ove tale udienza sia stata già tenuta, la presentazione di detta istanza non è ammissibile". La decisione si segnala in quanto cerca di contemperare l'immediata operatività delle nuove disposizioni con la consumazione di facoltà processuali previste dalle nuove norme.

ALLEGATI

1. AMBROSINI, Breve appunto sul bilanciamento degli interessi nel novellato art. 116 ccii, in *IlCaso.it.*;
2. BENAZZO, Il codice della crisi e il nuovo correttivo: il punto (storico e prospettico) sul diritto societario della crisi, in *Proc. conc. cris. impr.*, 2025, 1, 91;
3. BROGI, Le modifiche del d.lgs. n. 136/2024 alla disciplina sul sovraindebitamento, in *Fallimento*, 2025, 1;
4. CARRATA, Misure protettive e cautelari;
5. DE SANTIS, Novità in tema di misure protettive e cautelari;
6. FABIANI, Spigolature su alcune novità in materia di liquidazione giudiziale e di concordato nella liquidazione giudiziale, in *Fallimento*, 2025,1;
7. FERRO, Il completamento della prima fase della riforma concorsuale: il punto tra diritto interno e diritto europeo, in *Fallimento*, 2025, 1;
8. GUIOTTO, Le novità in materia di composizione negoziata della crisi, in *Proc. conc. cris. impr.*, 2025, 1, 17;
9. MAGLIULO, Le novità in materia di operazioni straordinarie nel terzo decreto correttivo del c.c.i., in *Not.*, 2024, 6, 649;
10. NARDECCHIA, Le modifiche alla disciplina del concordato preventivo, in *Fallimento*, 2025, 1;
11. PAGNI, Il Decreto correttivo 13 settembre 2024, n. 136: una guida alla lettura, in *ildirittodellacrisi*;
12. PAGNI, Le novità del procedimento unitario dopo il d.lgs. n. 136/2024, in *Fallimento*, 2025, 1;
13. PANZANI, Lo schema di decreto correttivo al Codice della crisi, in *ildirittodellacrisi*;
14. PANZANI, Novità in tema di ADR, piano attestato, PRO;
15. Principi di attestazione dei piani di risanamento, approvati dal CNDCEC in data 8/05/2024;
16. Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.